

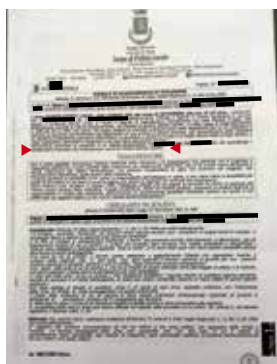
CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN



40 ANNI DI AZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI DIMOSTRANO CHE I NOSTRI RICORSI ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA SONO L'ESTREMO RIMEDIO

raccolta degli articoli estratti dalle riviste dal n.196/2020 al n.206/2021

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.

Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili ricorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17

mail: info@coordinamentocamperisti.it PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.

in questo numero

6 CHI SIAMO

8 **inCAMPER 196** marzo-aprile 2020

9 **SEMPRE INFORMATI SUI DIVIETI ALLE AUTOCARAVAN**

12 **IMPOSTA DI SOGGIORNO, TASSA D'INGRESSO, CONTRIBUTO DI ACCESSO**

14 **inCAMPER 197** maggio-giugno 2020

15 **LETTERA APERTA AL GOVERNO E AI PARLAMENTARI**

18 **inCAMPER 201** gennaio-febbraio 2021

19 **VINTA UN'ALTRA BATTAGLIA**

20 **OLTRE 2.000 EURO DI MULTA PER UNA FINESTRA APERTA**

23 **FATTI, NON PAROLE**

26 **inCAMPER 202** marzo-aprile 2021

27 **COMUNE DI MINTURNO SFORNA CONTRAVVENZIONI**

29 **MONTALCINO: SENTENZA ANTICAMPER**

42 **DIVIETO DI SOSTA ALLE TENDE!!!**

43 **ASPETTA E SPERA**

44 **PER ASPERA AD ASTRA**

48 **SENTENZE E REVOCHE NEL BIENNIO 2019-2020**

57 **inCAMPER 204** luglio-agosto 2021

58 **FATTI E NON PAROLE**

69 **inCAMPER 206** novembre-dicembre 2021

70 **IL CITTADINO È NUDO**

71 **UN DOVERE: FERMARE L'IMMUNITÀ DEI SINDACI**

72 **CIRCOLAZIONE E SOSTA CON LE AUTOCARAVAN**

74 **ITALIA IN FRANTUMI**

75 **PARI DIRITTI E DOVERI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI**

76 **LE SENTENZE CHE HANNO ANNULLATO LE ORDINANZE ANTICAMPER, E LE REVOCHE**



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

LA FORZA DELL'ESSERE INSIEME

La nostra storia parte dal 1985, quando ci siamo costituiti per far varare una legge che regolamentasse la circolazione e sosta delle autocaravan, nonché l'allestimento di impianti igienico-sanitari per lo scarico delle acque reflue e il rifornimento idrico.

Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336 ma, poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere, nel 1992, nel Nuovo Codice della Strada.

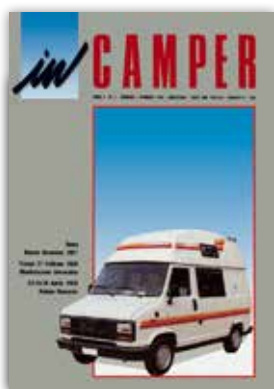
Anche questo traguardo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Purtroppo, la nostra battaglia prosegue ancora oggi poiché moltissimi sindaci, violando la normativa, non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi sulla circolazione e sosta delle autocaravan. Grazie ai soci e agli attivisti che, anno dopo anno, hanno fornito le risorse necessarie con la loro adesione, siamo riusciti a portare in giudizio i sindaci vincendo numerose battaglie. Abbiamo chiesto ai vari governi di emanare leggi che sanzionassero immediatamente e in modo punitivo chi persiste nel violare le norme: **NESSUN RISCONTRO**.

Pertanto, ancora oggi, il ricorso alla Giustizia resta un atto d'obbligo ogni qualvolta gli enti proprietari delle strade non revochino in autotutela gli atti illegittimi.

Per evidenziare le azioni messe in campo da 40 anni, prima per dar forma alla legge per la circolazione e sosta della autocaravan e poi per farla rispettare dai sindaci dei 7.896 Comuni italiani, abbiamo iniziato a raccogliere i nostri articoli, ripercorrendo a ritroso i numeri della rivista **inCAMPER**.

Quindi, aprendo www.coordinamentocamperisti.it potrai scaricare le **RACCOLTE** e apprezzare l'impegno di tempo e denaro che, grazie ai soci, ai volontari e ai professionisti, abbiamo messo e mettiamo in campo, giorno dopo giorno.



Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.



All'interno
la nostra guida
AI MIGLIORI
TRADUTTORI
DIGITALI

incamper
Periodico dal 1988 www.incamper.org

196 marzo - aprile 2020

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

SEMPRE INFORMATI SUI DIVIETI ALLE AUTOCARAVAN

Ogni 15 giorni inviamo via mail
gli aggiornamenti. Ecco alcuni esempi

di Isabella Cocolo

GUINNESS WORLD RECORD RADUNO AL MUGELLO

Partite le richieste di risarcimento

A seguito di richiesta di accesso rimasta inevasa e di successiva richiesta di riesame formulata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in data 7 gennaio 2020 la Città Metropolitana di Firenze ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all'evento *Guinness World Record del raduno al mugello* e il tempestivo riscontro dell'amministrazione: **documenti a dimostrazione del fatto che l'organizzatore ha presentato solo pochi giorni prima dell'evento la richiesta e che nonostante sapesse del diniego della Città Metropolitana non ha avvisato i partecipanti.**

Inviare le prime richieste di risarcimento concedendo il termine di sette giorni all'organizzatore. In difetto il legale avvierà la procedura di negoziazione assistita.

AGLIENTU (SS)

In attesa della sentenza

Dopo otto anni si avvia a conclusione il secondo grado di giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Tempio-Pausania contro la Prefettura di Sassari per l'annullamento di una sanzione emessa il 7 luglio 2011 a carico di un proprietario di autocaravan sanzionato per violazione di un illegittimo divieto di transito alle autocaravan istituito dal Comune di Aglientu con or-

dinanza n. 14/1998. Nel corso del processo l'ordinanza istitutiva del divieto è stata revocata grazie alle azioni dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Nonostante questo il Comune non si è adoperato per porre fine al processo che è proseguito costringendo le parti e il Giudice ad attività processuali di udienza e predisposizione di atti. Ancora una volta un contenzioso evitabile provocato da un ente proprietario della strada che non ha regolamentato la circolazione stradale in conformità al codice della strada, al regolamento di esecuzione e attuazione e alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Seguiranno aggiornamenti.

AREZZO

Ancora software di rilevazione che non funzionano

1. Durante il giudizio di opposizione al Giudice di Pace, il Comune di Arezzo ha annullato in autotutela un verbale per doppio passaggio in ZTL comminato a B.G., difeso vittoriosamente dall'Avv. Marcello Viganò. Il Comune si è altresì impegnato a pagare le spese legali sostenute per la fase introduttiva del giudizio, al fine di evitare una sentenza negativa per l'ente. Un provvedimento positivo perché conferma l'applicazione dell'autotutela avverso i verbali di violazione del codice della strada e



allo stesso tempo negativo perché comporta a carico degli aretini l'esborso di risorse che potevano essere evitate se solo il Comune avesse accolto l'istanza in autotutela presentata prima del ricorso.

2. Altri due verbali sono stati comunicati al camperista G.M. per doppio passaggio in ZTL di via Buozzi. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti metterà ancora una volta a disposizione il supporto legale per ottenerne l'annullamento e chiedere al Comune se, visto il reiterarsi delle violazioni, sussistono problemi di rilevazione.

BAGNO A RIPOLI (FI)

Ricorso al TAR

Il Comune di Bagno a Ripoli (FI) ha riservato alle sole autovetture il parcheggio di via del Padule nei pressi del cimitero al fine di evitare la sosta delle autocaravan. Il rigetto della richiesta di rimozione in autotutela dei segnali ha costretto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a impugnare al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana l'ordinanza n. n. 450 del 4.11.2019 emessa dal responsabile del settore centro operativo, viabilità, mobilità del Comune. Si tratta dell'ennesima limitazione indiretta che ha l'effetto di impedire la sosta alle autocaravan e che non è supportata da alcuna motivazione tecnica.

CAPONAGO (MB)

Ricorso al TAR

Il silenzio e l'inerzia del Comune di Caponago hanno costretto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a impugnare al T.A.R. Lombardia – Milano l'ordinanza n. 29 del 19.9.2019 emessa dal responsabile del servizio di Polizia Locale nella parte in cui prevede il transito sotto portali aventi altezza massima di 2,30 e il divieto permanente di accesso, fermata e sosta alle autocaravan in via delle Industrie, all'ingresso del centro sportivo comunale. Non è bastata la richiesta di rimozione in autotutela presentata dall'Associazione e ignorata dall'amministrazione comunale. A causa di tale omissione si è già verificato un grave episodio: nel settembre 2019 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aveva avvisato l'ente che le sbarre potevano impedire e/o limitare l'ingresso di veicoli preposti agli interventi di emergenza. Proprio nel novembre 2019 ci è stato segnalato l'episodio di un'ambulanza impossibilitata a entrare nel centro sportivo a causa delle sbarre, con conseguente ritardo nelle operazioni di soccorso di una persona che aveva accusato un malore. La parola al giudice amministrativo.

DOBBIACO (BZ)

Il Giudice di pace accoglie il ricorso

11 dicembre 2019: il Giudice di pace di Brunico annulla il verbale emesso a carico di un proprietario di autocaravan sanzionato dal Comune di Dobbiaco (BZ) per aver sostato in via della Stazione, nei pressi dell'impianto di teleriscaldamento, in violazione di un segnale di divieto di sosta dalle ore 20 alle ore 8 istituito con ordinanza sindacale n. 30/2012. Tale divieto si colloca in un quadro più generale alla luce del quale è palese l'intenzione del

Comune di Dobbiaco di limitare la circolazione stradale delle sole autocaravan benché il segnale che si assume violato riguardi tutti i veicoli. Da circa 17 anni l'amministrazione comunale discrimina le autocaravan con provvedimenti amministrativi illegittimi. Con ordinanza n. 38/2001 l'ente locale vietava la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale per asserite ragioni di tutela dell'igiene e della salute pubblica. Con ordinanza n. 32/2005 vietava la sosta alle autocaravan nei pressi della stazione ferroviaria dalle ore 20 alle ore 8 senza alcuna motivazione. Trattasi di provvedimenti censurati anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto viziati per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione di legge, eccesso di potere, illogicità, accomunati dalla finalità di tenere lontani gli utenti della strada in autocaravan etichettati come fonte di criticità specie sotto il profilo igienico-sanitario. Anziché reprimere eventuali singole condotte illecite con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, il Comune ha istituito con più ordinanze divieti generalizzati come se tutti gli utenti della strada in autocaravan circolassero in violazione di legge limitando libertà fondamentali contro ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza. L'ordinanza n. 30/2012 è del tutto illogica. Nelle premesse del provvedimento si fa generico riferimento all'esigenza *"...da parte della commissione del traffico di adottare alcuni provvedimenti a regolamentare il traffico atti a garantire, la pubblica sicurezza, la possibilità di parcheggio ai cittadini, portatori di handicap e bus turistici e la tutela del parco naturale e del patrimonio storico culturale"*. Nessuna specifica, circostanziata e dimostrata motivazione del divieto di sosta dalle ore 20 alle ore 8

in via della Stazione. Nella parte dispositiva del provvedimento, l'ente proprietario della strada qualifica il divieto come *"Misura di sicurezza – (vedi incendio dell'impianto di Teleriscaldamento il 03/03/2012)"*. Tale precisazione non è comunque sufficiente.

Non sono allegate né menzionate indagini tecniche idonee a dimostrare che la presenza dell'impianto di teleriscaldamento rappresenti un pericolo:

- A) per i veicoli in sosta;
- B) per i veicoli in sosta a una certa distanza dall'impianto;
- C) per i veicoli in sosta dalle ore 20 alle ore 8.

L'incendio avvenuto nel 2012 non giustifica il divieto anche perché la limitazione era in vigore già prima di tale evento. In particolare, con ordinanza n. 32/2005 il Comune di Dobbiaco istituiva nei pressi della stazione il divieto di sosta alle sole autocaravan dalle ore 20 alle ore 8.

A seguito delle azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e delle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 2276 del 3 maggio 2012, il Comune emanava l'ordinanza n. 30/2012 con la quale disponeva la revoca dell'ordinanza n. 32/2005 con estensione del divieto di sosta notturno a tutti i veicoli. L'ente locale auspicava forse di evitare in tal modo le censure dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. In realtà è palese il difetto di istruttoria e di motivazione come evidenziato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 6006 del 13.11.2015. E ciò appare ancora più evidente con la lettura dell'intero provvedimento che vieta la sosta notturna anche in altre zone del territorio comunale, in particolare, nel parcheggio del cimitero di guerra Nas-

swand in quanto patrimonio storico culturale, nel parcheggio Vista Tre Cime e Lago di Landro in quanto Parco naturale.

Attendiamo le motivazioni della sentenza che ovviamente potrebbe essere impugnata dal Comune di Dobbiaco nonostante la palese illegittimità del provvedimento presupposto della sanzione. Seguiranno aggiornamenti.

MATERA

Revocata la tassa d'ingresso alle autocaravan

A seguito di ricorso presentato Il T.A.R. Basilicata, il Comune di Matera ha prima azzerato l'importo della tassa d'ingresso delle autocaravan e successivamente ha abrogato in autotutela l'art. 2 del regolamento istitutivo della tassa d'ingresso e tutti gli atti derivanti dall'attuazione della stessa.

Con l'intervento in autotutela il Comune di Matera ha confermato le eccezioni sollevate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nel proprio ricorso. In particolare si osservava che l'art. 4 D.lgs. 23/2011 non conferisce il potere di istituire la tassa d'ingresso e che l'entrata tributaria poteva essere stabilita soltanto con legge dello Stato.

Il T.A.R. Basilicata, preso atto dell'annullamento d'ufficio, ha dichiarato la cessata materia del contendere.

PISA

Ricorso al TAR

Con ordinanza del dirigente della Polizia municipale n. 2057 del 26.11.2019 il Comune di Pisa ha istituito il divieto di circolazione a veicoli di altezza superiore a metri 2,20 con installazione di limitatori in altezza in acciaio in via Paparelli, via Battelli, via di Putignano e via di Pratale con una motivazione sostanzialmente riconducibile alla necessità di vietare il campeggio in tali aree. Prive di riscontro sono state le richieste di accesso agli atti e di rimozione in autotutela formulate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che, pertanto, è stata costretta a impugnare l'ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.

REGIONE PIEMONTE

Partecipazione per chiarire la distinzione tra "sosta" e "campeggio".

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti partecipa al tavolo tecnico presso la Regione Piemonte per la predisposizione del regolamento di attuazione della nuova legge sulle strutture ricettive all'aperto (n. 5/2019). Tra i punti oggetto di discussione vi è la necessità di chiarire la distinzione tra i concetti di "sosta" ai sensi dell'art. 157 del codice della strada e di "campeggio". Ciò per evitare che la legge in materia di turismo limiti la

circolazione e sosta delle autocaravan con indebita ingerenza della Regione nella materia di circolazione stradale riservata al legislatore statale. Si tratta di una partecipazione importante considerate le numerose e ingiuste sanzioni emanate ogni anno dai Comuni per violazione di illegittimi divieti come a esempio di "sosta finalizzata a campeggio" previsti da leggi regionali. Seguiranno aggiornamenti.

SIRACUSA

Ricorso al TAR

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è dovuta ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania avverso l'ordinanza del dirigente del settore mobilità e trasporti del Comune di Siracusa n. 192 dell'8.4.2019 in base alla quale è stato istituito il divieto di sosta permanente alle autocaravan ed eliminati cinque stalli riservati alle autocaravan in Riva Porto Lachio. Si tratta del secondo tentativo da parte del Comune di vietarne la sosta. Già con ordinanza n. 89/2011 il Comune aveva disposto il divieto e su ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha annullava l'ordinanza con D.M. 204/2012. La legittimità di questo secondo tentativo sarà valutata dal giudice amministrativo.

AMBIENTE

European Consumers: Aprendo http://www.europeanconsumers.it/2019/12/29/indagine-sugli-alberi-monumentali-italiani/?fbclid=IwAR3Pl3fuq0VP0lky7o976oXZduSJ4sBg_m9lL4e6PYfNQ016UgfvVngAyo l'inchiesta sulle **alberature monumentali italiane**.

SALUTE

Report RAI3: Aprendo <https://www.raiplay.it/video/2019/12/report-del-23122019-Citta-intelligenti-395011d0-5a42-4bf0-ab98-465bb2c24785.html> per vedere le puntate del 2 e 12 dicembre 2019 sulle **attenzioni da prestare per acquistare prodotti alimentari non dannosi alla salute**. Per altre puntate aprire <http://www.rai.it/programmi/report/ricerca.html?f=stagione%3A2019%2F2020&p=1>.

IMPOSTA DI SOGGIORNO, TASSA D'INGRESSO, CONTRIBUTO DI ACCESSO

Iniziative locali che allontanano il turismo e frenano lo sviluppo economico in Italia

di Cinzia Ciolli

Per confondere le tasse locali le chiamano con termini diversi ma sono TASSE che colpiscono il cittadino NON in base al suo reddito. Non solo: le TASSE che colpiscono chi entra in un territorio producono danni allo sviluppo del turismo e consentono ai destinatari finali

(parliamo di introiti complessivi di milioni di euro) di non essere trasparenti.

È bene ricordare che, in un paese civile, si deve chiamare il cittadino a partecipare al bene comune con le IMPOSTE che, essendo applicate in base al reddito, sono eque.

Il controsenso: sono definite Patrimonio Mondiale dell'Umanità ma per poter visitare queste città occorre pagare?

VENEZIA

Venezia sta affondando e chiede continuamente aiuti allo Stato sottraendo quindi enormi risorse a tutti i cittadini italiani. Nello stesso tempo il sindaco di Venezia ha previsto **un contributo di accesso alla città antica e alle altre isole minori della laguna**, qualunque sia il vettore. Quindi, si vuol far pagare agli italiani sia attraverso le imposte sia per l'eventuale visita. Mentre gli stranieri che amano Venezia ma non possono permettersi il costo di un soggiorno, pagheranno anche per una visita giornaliera.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sta intervenendo per l'acquisizione degli atti al fine di far revocare questo deleterio **contributo di accesso**.

MATERA

Il Consiglio Comunale e la Giunta di Matera, avevano introdotto un meccanismo simile all'imposta di soggiorno, denominandolo: **TASSA D'INGRESSO PER PULLMAN E AUTOCARAVAN**.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta, ricorrendo al T.A.R. Basilicata e obbligando il Sindaco a revocare la tassa e a pagare le spese. Spese che, purtroppo, non pagherà in prima persona perché le scaricherà sul debito pubblico del Comune, cioè sui cittadini di Matera.

A chi obietta che anche in molte altre città del mondo si paga la tassa di soggiorno, rispondiamo con quanto ci hanno scritto due cittadine che girano il mondo e il nostro paese.



Cittadina 1: *Pago volentieri la tassa di soggiorno all'estero perché trovo una città dove la manutenzione delle strade e dei marciapiedi è perfetta, non trovi cassonetti strapieni d'immondizia, il trasporto pubblico funziona, i taxi hanno tariffe concorrenziali con il trasporto pubblico, arrestano i borseggiatori e li mandano in galera, ti senti tranquilla perché la polizia è sempre presente. Ora, ditemi in quale delle città italiane troviamo una simile realtà?*

Cittadina 2 (che ha visitato le più importanti città italiane per le attrattive culturali): *In albergo, in Italia, con costernazione, al momento del conto, mi hanno spiegato che c'era la tassa di soggiorno da pagare e che non era stata compresa nel pagamento che avevo*

eseguito alla prenotazione online. Ho capito che erano soldi che servivano al comune che mi ospitava, però vorrei sapere che fine hanno fatto, perché i servizi per i cittadini erano visibilmente carenti, se non assenti (trasporti pubblici scadenti, assenza di gabinetti pubblici, illuminazione notturna carente se non assente, un vero problema per noi donne, e dove c'era era diretta verso l'alto invece che utilmente verso il basso. Ma che fine fanno i soldi della tassa di soggiorno? In sintesi: se come turisti, oltre a quello che spendiamo sul territorio comunale, dobbiamo pagare una tassa di soggiorno è doveroso che i nostri soldi siano spesi per migliorare l'accoglienza che poi è indubbiamente utile a migliorare la qualità della vita anche al cittadino che risiede in quella città.

I MOTIVI PER ABOLIRE IMPOSTA DI SOGGIORNO, TASSA D'INGRESSO, CONTRIBUTO DI ACCESSO E SIMILARI

La tassa di soggiorno, la tassa d'ingresso, il contributo di accesso o definizioni similari, sono provvedimenti che vanno aboliti, perché:

1. come tutte le tasse colpiscono a prescindere dal reddito. Pertanto, un paese civile ha il dovere di eliminare le TASSE, prediligendo le imposte, che sono eque, perché applicate in base al reddito;
2. colpiscono un settore che è strategico per lo sviluppo economico italiano;
3. comportano un'ulteriore incombenza amministrativa a chi è obbligato alla riscossione nonché perdite di tempo per spiegare il motivo per il quale la si riscuote separatamente dalla tariffa che, nella maggior parte dei casi, è pagata in anticipo;
4. i comuni che ne hanno fruito e ne fruiscono (per quanto di nostra conoscenza) NON divulgano nel loro sito Internet il dettaglio degli importi introitati e come li hanno spesi; dati essenziali perché chi paga potrebbe essere gratificato dal poter vedere a cosa siano serviti e chi ne ha tratto vantaggio;
5. sono discriminanti perché prevedono delle deroghe che cambiano da città a città, da regione a regione;
6. creano disparità e caos prevedendo modalità di applicazione molto diverse che vanno dal versamento di un importo fisso a un importo variabile, con scaglioni associati alle tipologie e categorie alberghiere, con aliquote percentuali, con scaglioni associati al prezzo, alla localizzazione e al periodo e, in alcuni casi, un'aliquota percentuale o una misura forfettaria. Inoltre, sono previste esenzioni assai differenziate da comune a comune in base alla residenza, alle classi di età (per ragazzi e giovani e per la terza e quarta età), all'attività svolta e alla durata della permanenza e non viene applicata a chi soggiorna per più di un certo numero di notti e alle persone con disabilità, a discrezione della proprietà della struttura ricettiva, alla stagionalità e ad altri fattori;
7. induce gli enti locali (in Italia ci sono 7.914 comuni e ciascuno ha una parte antica e necessita di risorse) a inventare tasse similari, riportandoci al Medioevo.

Visto che con le delocalizzazioni di industrie, commercio e artigianato, ormai la maggiore risorsa economica per l'Italia è il turismo, è diritto/dovere di tutti intervenire, sollecitando Governo, parlamentari, Regioni e Sindaci per far sì che non siano adottate e, ove siano già previste, a farle revocare.

A seguire il ricorso presentato per MATERA.



incamper
Periodico dal 1988 www.incamper.org

197 maggio - giugno 2020

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

**LETTERA APERTA
AL GOVERNO:
PARCHEGGI
GRATUITI**

LETTERA APERTA AL GOVERNO E AI PARLAMENTARI

Diritto alla salute e al parcheggio gratuito per coloro che fruiscono di prestazioni sanitarie

di Isabella Cocolo

Dopo aver inviato la richiesta al Governo e ai parlamentari d'intervenire affinché all'interno o nelle immediate vicinanze degli ospedali e dei luoghi che erogano prestazioni sanitarie, il parcheggio e la sosta siano gratuiti, abbiamo ricevuto moltissime adesioni e ringraziamenti per l'iniziativa assunta. Ovviamente non manca chi ha evidenziato una serie di possibili ostacoli come si evidenzia di seguito in sintesi:

1. Osservazione. Se i parcheggi fossero gratuiti, si porrebbe il problema che tutti, compresi i residenti della zona vicina ai presidi ospedalieri, vi parcheggerebbero, e in questo modo non ci sarebbero stalli di sosta liberi.

Soluzione: Ove esistesse un simile problema è sufficiente che la Polizia Municipale predisponesse un piano parcheggi con sosta regolamentata di 3 ore con disco orario.

In alternativa si potrebbe prevedere di ritirare un "pass" nelle portinerie dei presidi e affini da esporre sul veicolo.

2. Osservazione. La sosta con disco orario costringe chi assiste per tutto il giorno un familiare a uscire per spostare l'orario.

Soluzione: Può essere prevista una deroga alla sosta oraria da esporre sul veicolo per chi è provvisto di attestazione dell'ospedale per assistenza continua. Inoltre, lo stesso problema sussiste per i parcheggi a pagamento con obbligo di esposizione della ricevuta perché alla scadenza del tempo per il quale si è pagato occorre recarsi nuovamente nel parcheggio a meno che, come spesso accade, non si accetti di pagare più del dovuto con indebito arricchimento del gestore del parcheggio il quale, nella maggior parte dei casi, riscuote due volte per lo stesso stallo perché solitamente, una volta liberato, viene subito occupato da un nuovo utente.



Come è evidente, il Codice della Strada fornisce tutte le soluzioni, sempre che non si voglia far cassa sul bisogno, sul dolore e sulla salute.

I consulenti giuridici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come sempre, sono pronti a collaborare con le Polizie Municipali per trovare tutte le soluzioni utili a eventuali locali criticità nella circolazione stradale.

ALCUNI DATI

Centinaia di milioni di euro sottratti ai cittadini bisognosi di prestazioni sanitarie costretti a raggiungere i presidi con un veicolo: una vera e propria tassa sulla salute da cancellare. Si tratta di centinaia di milioni di

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

.....
Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di pagamento di somme per il parcheggio o la sosta dei veicoli

Presentata il 2020

ONOREVOLI – Com'è noto, il Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la facoltà per l'ente proprietario della strada di subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli sia nei centri abitati sia fuori dei centri abitati.

In particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera d) del Codice della Strada prevede che fuori dei centri abitati l'ente proprietario possa “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli” mentre l'art. 7, comma 1, lettera f) del Codice della Strada prevede che nei centri abitati il sindaco possa “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”.

Tali facoltà vengono spesso esercitate dagli enti proprietari delle strade anche all'interno o nelle immediate vicinanze degli ospedali e dei luoghi che erogano prestazioni sanitarie, ossia in aree la cui funzione mal si concilia con la richiesta di pagamento di una somma di denaro.

Nel nostro paese sostiamo gratuitamente nei supermercati, ma quando ci rechiamo in ospedale e nei luoghi che erogano prestazioni sanitarie per esigenze proprie o per assistere un familiare, obbligati ad arrivarci con un veicolo stante la carenza dei servizi pubblici, nella maggior parte dei casi, dobbiamo pagare una vera e propria tassa sulla salute.

In alcuni casi i proprietari o gestori dei parcheggi, ritengono indispensabile la richiesta di una somma di denaro per garantire la rotazione nella fruizione degli stalli di sosta.

Trattasi di una motivazione palesemente illogica e contraddittoria.

Già con nota prot. 65235 del 25 giugno 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deputato per legge a impartire direttive per la corretta regolamentazione della circolazione stradale, precisava che “...se la zona è sottoposta a un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato attivare una sosta limitata nel tempo in modo tale che tutti gli utenti...possano fruire del territorio senza subire discriminazioni”.



euro, ma possono essere molti di più perché, dal solo documento del *Consiglio regionale Regione Toscana - Mozione n. 646 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 1° febbraio 2017 - Oggetto: In merito alle tariffe per il parcheggio negli ospedali*, leggiamo che **nel solo 2017, nei parcheggi i soli quattro presidi ospedalieri dell'area fiorentina (San Giovanni di Dio, S.M. Annunziata, Meyer, CTO) hanno incassato 1.475.435 euro.**

Pagamenti che penalizzano in particolare i soggetti economicamente più deboli, traducendosi quindi in una misura doppiamente incivile.

Per quanto sopra, chiediamo al Governo e ai parlamentari d'intervenire affinché all'interno o nelle immediate vicinanze degli ospedali e dei luoghi che erogano prestazioni sanitarie, il parcheggio e la sosta siano gratuiti. Per facilitare il compito a chi abbiamo eletto a rappresentarci per governare il paese, i nostri consulenti giu-

ridici hanno preparato la proposta di legge che segue, composta di soli due articoli.

Naturalmente si tratta di una proposta suscettibile di essere modificata, implementata, perfezionata alla luce dei feedback che stiamo ricevendo dai vari interlocutori.

Il tema è trasversale e suscita la sensibilità di tutte le parti politiche tanto che abbiamo ricevuto riscontro da parlamentari afferenti a diversi partiti.

Per quanto sopra, auspichiamo un'azione condivisa delle forze politiche ma, come sempre siamo pronti a supportare il singolo parlamentare.

Ovviamente il Governo può far propria questa proposta traducendola in un decreto.

Confidando in un fattivo riscontro, porgo cordiali saluti.

Isabella Cocoli, Presidente
Firenze, 12 febbraio 2020

È chiaro tra l'altro che la richiesta di pagamento penalizza soltanto i soggetti economicamente più deboli, traducendosi quindi in una misura doppiamente incivile.

Altrettanto chiara è la rilevanza economica della questione.

Nella mozione n. 646 approvata in data 1° febbraio 2017 dal Consiglio della Regione Toscana, si attesta che gli introiti dei parcheggi a pagamento di quattro ospedali della sola area fiorentina ammontano a 1.475.435 euro annui.

Di fronte a simili dati è difficile pensare che i parcheggi a pagamento interni agli ospedali o nelle immediate vicinanze rappresentino una mera necessità organizzativa finalizzata a garantire la rotazione nella fruizione degli stalli di sosta. Anche perché, si ribadisce, tale finalità può essere garantita consentendo la sosta limitata nel tempo.

Con l'articolo 1 e 2 della presente proposta di legge si intende modificare gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada prevedendo l'esonero dal pagamento di somme di denaro all'interno e/o nelle immediate vicinanze degli ospedali e dei luoghi che erogano prestazioni sanitarie.

Una proposta che intende rimuovere un ostacolo di ordine economico al fine di assicurare una tutela piena alla salute, quale diritto fondamentale protetto dall'art. 32 della Costituzione. Vi è altresì l'esigenza che lo stato di necessità del cittadino non sia in alcun modo strumentalizzato e che, anzi, prevalga sul dovere di pagamento della tariffa di parcheggio.

Garantire la mobilità gratuita negli ospedali e nelle strutture di ricovero e dei luoghi che erogano prestazioni sanitarie è una misura sociale e di senso civico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eccetto che all'interno o nelle immediate vicinanze degli ospedali e dei luoghi che erogano prestazioni sanitarie, dove il parcheggio e la sosta devono essere gratuiti».

ART. 2

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eccetto che all'interno o nelle immediate vicinanze degli ospedali e dei luoghi che erogano prestazioni sanitarie, dove la sosta deve essere gratuita».

.....

Al 21 febbraio 2020 hanno inviato la loro disponibilità un senatore e due deputati.

Nel prossimo numero i parlamentari che hanno inviato il loro sostegno e le azioni che metteranno in campo.

HANNO SUBITO RILANCIATO E LI RINGRAZIAMO

LIBERTÀ SICILIA www.libertasicilia.it

Diritto alla salute, «Camperisti» si ribellano alla 'tassa salata dei parcheggi': Proposta di legge 12 Febbraio 2020
<http://www.libertasicilia.it/diritto-alla-salute-camperisti-si-ribellano-alla-tassa-salata-dei-parcheggi-proposta-di-legge/>

VARESE PRESS

Basta tasse sui parcheggi negli ospedali 12 Febbraio 2020

<https://varesepress.info/2020/02/12/basta-tasse-sui-parcheggi-negli-ospedali/>



VARESEPRESS
IL TUO GIORNALE È ONLINE



incamper
Rivista dal 1988 www.incamper.org

201 gennaio-febbraio 2021

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

IN EVIDENZA:
COSMETICI
CONSERVANTI
E DERMATITI
Mantenersi
giovani e belli
ma attenzione
ai componenti
dei prodotti

VINTA UN'ALTRA BATTAGLIA

La sentenza n.179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020 dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2020_10_27_sentenza_TAR_Trento.pdf) ha ribadito per l'ennesima volta il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan. Infatti, accogliendo TUTTE le motivazioni esposte dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è stato annullato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente al Comune di Ville di Fiemme; è stata annullata l'ordinanza del Comune di Ville di Fiemme e sono stati condannati al pagamento delle spese legali sia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sia il Comune di Ville di Fiemme.

Una vittoria significativamente importante per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tanto più perché, essendo la prima contro il Ministero, dovrebbe indurre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (poiché non si tratta di una sentenza nei suoi confronti) a riconsiderare le posizioni assunte dai nuovi dirigenti Dott. Ing. Giovanni Lanati, direttore della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, e Dott. Ing. Silverio Antoniazzi, direttore della Divisione II della medesima Direzione Generale; i quali, ponendosi in contrasto con l'attività svolta dai loro predecessori, si sono rifiutati di trattare le istanze trasmesse dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, interrompendo in tal modo una proficua decennale collaborazione. Non solo, hanno inopinatamente respinto alcuni ricorsi presentati dalla stessa Associazione in violazione di legge, contraddicendo le stesse direttive del Ministero di appartenenza. Dirigenti che, come ci avevano annunciato verbalmente nell'incontro svoltosi nel gennaio 2020 presso la sede del Ministero, sono riusciti a far passare l'emendamento che elimina il ricorso gratuito al loro Ministero. Infatti, il Governo (con tre righe inserite nel decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*"), ha eliminato dall'ordinamento il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale. Questa disposizione fa sì che, d'ora in poi, il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica stradale (esempio: un divieto di sosta sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce la circolazione e sosta alle autocaravan eccetera) dovrà trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che solamente di contributo unificato richiede 650 euro; inoltre dev'essere presentato entro i termini prescritti, che decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune e **non da quando il cittadino vede la segnaletica stradale**. Quindi, per nostra trentennale esperienza nella difesa dei diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan, ciò comporta che quando l'utente incontra una limitazione alla circolazione stradale, i termini per tali ricorsi sono quasi sempre scaduti.

Pier Luigi Ciolli

OLTRE 2.000 EURO DI MULTA PER UNA FINESTRA APERTA

Addirittura sono previste sanzioni
fino a un massimo di **6.197,48** Euro

Comune di Vieste
provincia di Foggia
Corpo di Polizia Locale
Il Unità Operativa

Polizia Giudiziale - Polizia Edilizia - Polizia Ambientale - Polizia Veterinaria - Polizia Rumore e Inquinamento - Polizia Amministrativa
Via Giovanni XXIII n. 61 / 86 c.a.p. 71019 - Comune di Vieste - Provincia di Foggia
0884 780911 - 0884 780912 fax 0884 780914 poliziadivieste@comune.vieste.fg.it poliziadivieste@pec.comune.vieste.fg.it

Vieste, _____ 2020

N° _____ VERBALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
Articolo 71 comma 5 con riferimento all'articolo 22 della Legge Regionale n. 11 del 11.02.1999

a carico di: **Signor** _____ e residente in _____
in qualità di obbligato in solido quale proprietario del veicolo Autocaravan _____ targato _____

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)**, addì **CINQUE (05)** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17.10** circa, i sottoscritti
Isp. _____ e Ag. _____ rispettivamente Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria in servizio
presso il Comando Polizia Locale di Vieste, a seguito di segnalazione intervenivano sul Viale Marconi D'Italia, ove
effettuavano controlli di natura amministrativa, nel rispetto di quanto dettato dall'Art. 13 della Legge di Delegazione
n. 689 del 24.11.1981 che recita "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni
di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".
Nell'occorso accertava la presenza di un veicolo Autocaravan _____ targato _____ All'atto del sopralluogo i
verbalizzanti notavano che l'autocaravan aveva la finestra laterale aperta.

TRASGRESSORE:
Non è stato possibile riconoscere l'autore materiale della violazione c.d. trasgressore che pertanto non è chiamato a
rispondere dell'illecito e come stabilito dalla Cassazione con sentenza N° 4995/1991 non si ha il venir meno dell'illecito e
quindi l'estinzione del debito sanzionatorio, ma soltanto l'impossibilità di agire nei confronti del soggetto non
correttamente identificato, quale autore della violazione.
Tuttavia permane la possibilità di far valere la responsabilità dell'obbligato in solido, e non viene meno la possibilità per
questi di procedere al recupero di quanto pagato con azione di regresso nei confronti del trasgressore.
Come ritiene il Pret. Modena 13 Agosto 1998 "l'obbligato solido che ha pagato la sanzione ha diritto di regresso per
l'intero contro l'autore della violazione, il quale ovviamente, potrà nel relativo giudizio, sostenere la propria assenza di
responsabilità in ordine alla violazione, determinando un accertamento giudiziale incidenter tantum sul punto e con
effetti solo nei rapporti interni (e non anche rispetto all'amministrazione)".

OBBLIGATO IN SOLIDO:
articolo 6 (Solidarietà) della Legge 24 Novembre 1981 N. 689

Signor _____ e residente in _____ in
qualità di obbligato in solido quale proprietario del veicolo Autocaravan _____ targato _____

Considerato l'Articolo 22 della Legge Regionale n. 11 del 11.02.1999 che recita testualmente:
1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il
campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli
insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i
Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna
altra forma di sosta campeggistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il
numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità
ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito,
non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario,
nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici
autonomi.
6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione
delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e
all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Ritenuto che, quanto sopra, costituisce violazione all'Articolo 71 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 11.02.1999
che recita testualmente:
E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o
roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di
pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da
lire sei milioni a lire dodici milioni.

Il fatto ☐ è stato contestato regolarmente - ☒ non è stato contestato al trasgressore e/o
all'obbligato in solido - ☐ è stato contestato oralmente al trasgressore.
☐ Il trasgressore veniva reso edotto che ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 il verbale di
accertamento violazione de quo sarebbe stato notificato agli interessati entro il termine di 90 giorni se residenti nel
territorio della Repubblica Italiana o 360 giorni se residente all'estero. Per quanto concerne la modalità di contestazione,
non si fa presente che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che essa può aver luogo anche oralmente, non
essendo necessario nell'immediatezza dei fatti, redigere e consegnare una copia del verbale al trasgressore (Cass.
26.11.2009, n. 24944; Cass., Sez. II, 3 giugno 2008, n. 14668)

A contestazione avvenuta il Signor _____, intendeva spontaneamente dichiarare:

Il verbalizzante da atto che lo stato dei luoghi ☐ non è stato fotografato - ☒ è stato fotografato e
avverte che le prove raccolte saranno conservate agli atti d'ufficio per il tempo strettamente necessario e
trasmesse all'autorità competente a ricevere il rapporto in caso di presentazione di ricorso al presente
verbale.

**Considerato che il mezzo di pernottamento è incorporato alla motrice la sanzione prevista per tale
violazione è da un minimo di € 3098,74 ad un massimo di € 6197,48 e non si procede al sequestro delle
attrezzature.**

**Considerato che, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 24.11.81, N° 689, e s.s.m.m.i. è ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.**

**Pertanto, l'interessato è invitato al pagamento della somma di € 2.065,83 (€ duemilasessantacinque,83) pari ad un
terzo del massimo in quanto più favorevole al trasgressore, da effettuarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla
data di contestazione/notificazione del presente verbale.**

Se un camperista trova una multa sul parabrezza o riceve a casa la notifica di una contravvenzione, a chi si rivolge? Quasi sempre alla nostra associazione!

È solo allora che si ricorda che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è l'unica sul territorio nazionale che giorno dopo giorno contesta i provvedimenti che limitano la circolazione e la sosta delle autocaravan, impedendone la loro proliferazione nei 7.914 comuni italiani.

È solo allora che sanno dove siamo e ci telefonano e/o ci scrivono, per vedere risolto il loro problema. Lo fanno anche se non sono iscritti, e sono la maggioranza, non pensando nemmeno per un momento che, in quanto associazione, esistiamo grazie ai soci che s'iscrivono. Infatti, è solo grazie al loro contributo, che da quest'anno può essere di solo 20 €, che si possono impostare ricorsi.

Certo che davanti a un verbale, si diranno i "contravvenzionati", che saranno mai 20 euro se poi mi risolvono il problema. Non è così! Non siamo un'assicurazione o un sindaco che tutelano o difendono chi ha pagato la quota. Le quote dei soci vengono impegnate per opposizioni ritenute pilota, i quali costi comprendono:

- Onorari per ciascuna pratica, in media euro 1.000,00.
- Esborsi per ciascuna pratica, circa euro 120,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
- Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.
- In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie che in media sono stimate per ciascuna pratica in euro 1.000,00.

Altre risorse servono per attivare lo studio e la corrispondenza per far revocare provvedimenti anticamper che i camperisti segnalano all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Purtroppo, per il **tesseramento 2021** non saremo in grado di erogare tessere gratuite perché, a oggi, nonostante le continue azioni attivate ogni giorno, gli associati che al 30 settembre 2020 hanno versato 35 euro per il 2020 sono stati solo 9.717 e solo 3.867 quelli che hanno versato 20 euro. Ciò è dovuto al fatto che, come sopra detto, pur essendo conosciuti dalla maggior parte dei camperisti, questi si rivolgono a noi solo quando incontrano divieti *anti-*

camper oppure vengono multati, non pensando che non basta associarsi solo al momento del bisogno, infatti:

- visto che i processi in atto sono già numerosi (vedi un elenco parziale nelle pagine seguenti);
- considerato che la durata dei ricorsi che possono durare tanti anni e per i quali occorre essere presenti nonché l'avere adeguate risorse economiche;
- preso atto che il Giudice che accoglie un ricorso non ci fa rimborsare e/o che fa rimborsare in modo simbolico le spese legali (onorari dell'avvocato, onorari dell'eventuale domiciliatario, contributo unificato, marche da bollo, spese di notifica, spese legali avversarie, eccetera);

se al 31 dicembre non supereremo i 10.000 associati per il 2021, saremo costretti a ridurre drasticamente la presa in carico dell'impugnazione del singolo verbale (situazione che attiviamo per i particolari casi, quali ad esempio nel caso di un Comune con elevato contenzioso storico, ove vi è necessità di formare giurisprudenza o di creare un caso-pilota).

Non ci stancheremo mai di ribadire che per contrastare i divieti *anticamper* non basta il nostro impegno, occorre che anche il singolo camperista faccia la sua parte, ricordando nei social e/o invitando i camperisti con i quali entra in contatto ad associarsi perché:

- un sindaco *anticamper* si sente forte visto che può resistere nelle cause contro i provvedimenti illegittimi disponendo dei soldi dei cittadini e non dei propri;
- l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 è l'unica a intervenire per la revoca delle ordinanze *anticamper*, perché richiedono migliaia di euro. Le risorse associative sono però limitate, perché il fondo sociale dipende esclusivamente dal tesseramento, poiché non acquisisce né pubblicità a pagamento né finanziamenti pubblici;
- lo Statuto è consultabile aprendo www.coordinamentocamperisti.it.



PER EVITARE VACANZE STRESSANTI

Elenco di alcuni comuni *anticamper*

La lista completa su <http://www.coordinamentocamperisti.it>
cliccando su **DIVIETI anticamper cosa fare**

Alberobello (BA)	Eraclea (VE)	Pozzallo (RG)
ANCONA	Finale Ligure (SV)	PRATO (PO)
Andriano (BZ)	Formia (LT)	Predoi (BZ)
Aquileia (UD)	Gabicce Mare (PU)	Rabbi (TN)
Arco (TN)	Gallio (VI)	Recco (GE)
Arenzano (GE)	Gallipoli (LE)	REGGIO EMILIA
Arzachena (SS)	Gargnano (BS)	Riva del Garda (TN)
Ascea (SA)	Gera Lario (CO)	Rodi Garganico (FG)
Auronzo di Cadore (BL)	Golfo Aranci (SS)	Rosignano Marittimo (LI)
Bagnoregio (VT)	IMPERIA	Sacile (UD)
Barcis (PN)	Leonessa (RI)	San Candido (BZ)
Bardolino (VR)	Livigno (SO)	San Giovanni in Fiore (CS)
Bari Sardo (NU)	Loano (SV)	San Lorenzo al mare (IM)
Barrea (AQ)	Locri (RC)	San Quirico d'Orcia (SI)
BIELLA	Luino (VA)	San Pellegrino Terme (BG)
Bobbio (PC)	Malcesine (VR)	Santa Teresa di Gallura (OT)
Borgo Veneto (PD)	MARSALA	San Vigilio di Marebbe (BZ)
Bormio (SO)	MILANO	Sapri (SA)
Butera (CL)	Milazzo (ME)	San Germano Chisone (TO)
Cabras (OR)	Minturno (LT)	San Vito Chietino (CH)
Calasetta (SU)	Montenero di Bisaccia (CB)	Sauris (UD)
Calenzano (FI)	Nago Torbole (TN)	Sirmione (BS)
Caorle (VE)	Nardò (LE)	Terracina (LT)
CARRARA	Nicolosi (CT)	Torrazza Coste (PV)
Casalecchio di Reno (BO)	Noto (SR)	Tortoreto (TE)
Caselle Torinese (TO)	Numana (AN)	Toscolano Maderno (BS)
CASERTA	PADOVA	TRIESTE
Castelluccio di Norcia (PG)	Oliveri (ME)	Tropea (VV)
Castelrotto (BZ)	Orbetello (GR)	Usseglio (TO)
Castiadas (SU)	Pescia (PT)	Valdidentro (SO)
Castiglione della Pescaia (GR)	Pietra Ligure (SV)	Valfurva (SO)
Cecina (LI)	Pietrasanta (LU)	Val Masino (SO)
Cesenatico (FC)	Piombino (LI)	Vauda Canavese (TO)
Chioggia (VE)	Pisticci (MT)	Venaria Reale (TO)
Cogne (AO)	Policoro (MT)	VENEZIA
Cortina d'Ampezzo (BL)	Polignano a Mare (BA)	Vetralla (VT)
Dervio (LC)	Pontechianale (CN)	VICENZA
Dobbiaco (BZ)	Porto Sant'Elpidio (FM)	Vieste (FG)
Dro (TN)	Portovenere (SP)	Villalago (AQ)
Egna (BZ)	Pozza di Fassa (TN)	Villasimius (SU)

FATTI, NON PAROLE

Solo nel periodo 2019-2020 ecco le ordinanze *anticamper* fatte revocare e le sentenze che abbiamo ottenuto facendo riconoscere il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan

Solo nel periodo 2019-2020 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi confermati tramite la pronuncia di sentenze e l'adozione di provvedimenti che hanno annullato o revocato sia le ordinanze istitutive della segnaletica *anticamper* sia le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli utenti in autocaravan. Risultati ottenuti grazie alla professionalità e alle iniziative intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti. Di seguito elenchiamo alcuni risultati raggiunti **dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò**, con sintetica indicazione della limitazione o dell'oggetto del processo e del provvedimento finale.

Comune di Butera (CL)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 dell'11 luglio 2017.
Revoca: **ordinanza del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018.**

Comune di Recco (GE)

Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del Comune di Recco.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Mariangela Giorgetti.
Estremi della causa: R.G. n. 8841/2018
Annullamento: **sentenza n. 76/2019 pubblicata il 5 febbraio 2019**

Comune di Porto Cesareo (LE)

Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della Guardia di Finanza per violazione dell'art. 1154 codice della navigazione.
Autorità giudiziaria: Tribunale di Lecce – giudice Dr. Maria Esposito.
Estremi della causa: R.G. n. 9083/2016
Annullamento: **sentenza n. 578/2019 pubblicata il 15 febbraio 2019**

Comune di Manciano (GR)

Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del Comune di Manciano per violazione del divieto di transito.
Autorità giudiziaria: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 714/2014
Annullamento: **sentenza n. 137/2019 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Comune di Dobbiaco (BZ)

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 alle ore 8.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Estremi della causa: R.G. n. 748/2018
Annullamento: **sentenza n. 49/2019 pubblicata il 2 marzo 2019**

Comune di Terzano (BZ)

Oggetto del processo: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Terzano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre.
Autorità giudiziaria: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano – giudice estensore Dr. Terenzio Del Gaudio; presidente Dr. Edith Engl.
Estremi della causa: R.G. n. 111/2019
Annullamento: **sentenza n. 69/2019 pubblicata il 13 marzo 2019**

Comune di Branzi (BG)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Revoca: **nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019**, revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.

Comune di Massa (MS)

Limitazione: divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri.
Revoca: **determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019**, di revoca della precedente n. 383/2018.

FATTI, NON PAROLE

Comune di San Benedetto del Tronto (AP)

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinai d'Italia e viale dei Tigli.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Ascoli Piceno – giudice Dr. Francesca Volpi.
Estremi della causa: R.G. n. 5658/2018
Annullamento: **sentenza n. 276/2019 pubblicata il 26 giugno 2019**

Comune di Riccione (RN)

Limitazione: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri, con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.
Revoca: **nota del Comune di Riccione del 26 settembre 2019**, di comunicazione di avvenuta rimozione dei divieti installati in piazzale Neruda dalla precedente ordinanza n. 272/96.

Comune di Germignaga (VA)

Limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan, con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.
Revoca: **ordinanza del Comune di Germignaga n. 36 del 15 ottobre 2019**, di revoca della precedente ordinanza n. 46/2018.

Comune di Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto

Oggetto del processo: riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017.
Autorità giudiziaria: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 1069/2018
Annullamento: **sentenza n. 795/2019 pubblicata il 16 ottobre 2019.**

Comune di Cesenatico (FC)

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Forlì – giudice Dr. Guglielmo Giuliano.
Estremi della causa: R.G. n. 4687/2019
Annullamento: **sentenza n. 477/2020 pubblicata il 14 settembre 2020**

Provincia di Grosseto

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan, istituito con ordinanza n. 20406 del 5 agosto 2020.
Revoca: **ordinanza della Provincia di Grosseto n. 24040 del 16 settembre 2020**, di revoca della precedente ordinanza n. 20406/2020.

Comune di Gallipoli (LE)

Limitazione: divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.
Revoca: **nota del Comune di Gallipoli prot. n. 44585 del 22 settembre 2020.**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)

Oggetto del processo: annullamento del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7/2020 e dell'ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 2018.
Autorità giudiziaria: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento.
Estremi della causa: R.G. n. 62/2020
Annullamento: **sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020.**

Inoltre, i nostri consulenti Avv. Marcello Viganò e Avv. Assunta Brunetti hanno ottenuto le seguenti sentenze e revoche aventi per oggetto altre violazioni del Codice della Strada:

Comune di Firenze

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 6442/2017
Annullamento: **sentenza n. 3290/2018 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Comune di Firenze

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 6443/2017
Annullamento: **sentenza n. 2005/2018 pubblicata il 26 marzo 2019**

FATTI, NON PAROLE

Comune di San Vero Milis (OR)

Oggetto del processo: opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per divieto di sosta.

Autorità giudiziaria: Tribunale di Oristano – giudice Dr. Consuelo Mighela.

Estremi della causa: R.G. n. 4/2017

Annullamento: **sentenza n. 553/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019**

Comune di Firenze

Verbale: verbale di violazione dell'art. 142 c.d.s. per eccesso di velocità.

Revoca: **nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019**, di archiviazione in autotutela del verbale.

Comune di Firenze

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.

Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.

Estremi della causa: R.G. n. 4779/2018

Annullamento: **sentenza n. 1749/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019**

Comune di Firenze

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.

Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.

Estremi della causa: R.G. n. 9722/2017

Annullamento: **dispositivo di sentenza del 20 gennaio 2020**

Comune di Porto San Giorgio (FM)

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell'art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente.

Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.

Estremi della causa: R.G. n. 3288/2019

Annullamento: **sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31.01.2020**

Comune di Arezzo

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.

Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.

Estremi della causa: R.G. n. 458/2020

Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell'8 giugno 2020**, annullamento in autotutela verbale.

Comune di Firenze

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.

Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Carla De Santis.

Estremi della causa: R.G. n. 277/2020

Annullamento: **sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020**

Comune di Arezzo

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.

Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.

Estremi della causa: R.G. n. 3664/2019

Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020**, di annullamento in autotutela del verbale e successiva **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Comune di Firenze

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per sosta riservata ai residenti

Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Maria Barbara Benvenuti.

Estremi della causa: R.G. n. 8427/2019

Annullamento: **sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020**



incamper
Rivista dal 1988
www.incamper.org

202 marzo-aprile 2021

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

IN EVIDENZA:
PER ASPERA
AD ASTRA
Insieme, nell'azione
per lo sviluppo
del turismo
in autocaravan

COMUNE DI MINTURNO (LT) SFORNA CONTRAVVENZIONI

Lo approva il Giudice di Pace Avv. Pietro Tudino, ma il Tribunale di Cassino gli cassa la sentenza

Con sentenza n.4063/2018, depositata il 22 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino ha accolto l'appello proposto dall'avvocato Assunta Brunetti nell'interesse di un proprietario di autocaravan sanzionato dal Comune di Minturno (LT) per aver sostato nel parcheggio in via Sieci in violazione di un segnale di divieto di sosta alle autocaravan. Si è dovuto ricorrere in appello perché il ricorso al Giudice di Pace era stato respinto. Nonostante le ripetute richieste avanzate prima del giudizio nonché in corso in causa, il Comune

di Minturno NON AVEVA PRODOTTO l'ordinanza n. 43/2015 indicata nel retro del segnale di divieto alle autocaravan.

Siamo in presenza dell'ennesima Pubblica Amministrazione che sforna contravvenzioni illegittime senza preoccuparsi di giustificare il proprio operato neppure dinanzi a un Giudice e lasciando a carico del cittadino l'onere di opporsi, sostenendo peraltro delle spese che, nonostante la vittoria in giudizio, non saranno integralmente recuperate.

Nella sentenza si legge:

“L'Ente non ha dimostrato l'esistenza dell'ordinanza istitutiva della segnaletica che si assume violata e, quindi, il verbale di contravvenzione è illegittimo, poiché, ai sensi dell'art. 5, co. 3, C.d.S., “i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”. L'art. 185 del Codice della Strada prevede che ai fini della circolazione stradale gli autocaravan sono veicoli come tutti gli altri, e la loro sosta non rappresenta campeggio o attendamento purché il mezzo poggi sul suolo unicamente con le ruote, non sparga deflussi propri, non invada la sede stradale in misura esuberante l'ingombro del veicolo stesso. Poiché ogni camper ha diritto di sosta all'interno di qualsiasi area in cui è consentito il transito o la sosta agli altri autoveicoli, purché non si aprano porte e finestre e non si utilizzino i cunei di stazionamento: diversamente si ricadrebbe nell'ipotesi del “campeggiare” (Tar Toscana sentenza n. 576 del 2015; Tar Calabria, sentenza del 20 dicembre 2017). Ciò premesso, nel verbale di contestazione si dice solo che sostava in località vietata, ai sensi dell'art. 7 C.d.S., senza fornire alcun altro particolare. In primo grado, il Comune, con una scarsa comparsa di costituzione, ha solo affermato che il veicolo in esame sostava in località vietata dall'ordinanza sindacale n. 43/2015, con la quale erano state stabilite le aree disponibili per la sosta degli autocaravan ma né nel verbale né altrove si desume che il veicolo avesse attuato quelle modalità tali da trasformarlo in strumento di campeggio. Nel verbale di contravvenzione c'è stata una menzione dell'articolo violato e un richiamo generico all'ordinanza del Sindaco, che non è stata prodotta agli atti dal Comune: per questo il richiamo alla presenza di idonea cartellonistica, fra l'altro neppure dimostrata, fatta dal Giudice di primo grado, non è sufficiente per affermare la legittimità, soprattutto in mancanza del deposito di quell'ordinanza”.

Il testo completo della sentenza su

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php.

Solo l'esistenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti consente ai camperisti di far valere i loro diritti alla circolazione e sosta. Ma, come in questo caso, ogni giorno è una battaglia, perché ci sono sindaci, giudici e giornalisti che cercano di ostacolare il turismo in autocaravan. Pertanto, essendo circa 214.000 i proprietari di autocaravan è essenziale che siano organizzati, iscrivendosi all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in modo da contrastarli efficacemente.

Inoltre, ricordiamo a tutti gli utenti della strada, e

non solo ai camperisti, che è possibile far cessare la perversa prassi dei sindaci di utilizzare il ricavo delle sanzioni stradali per far cassa. Infatti, basterebbe che ogni contravvenzionato inviasse al Presidente del Consiglio una PEC presidente@pec.governo.it e/o una mail uscm@palazzochigi.it (mettendoci in indirizzo info@coordinamentocamperisti.it e noi la invieremo a tutti i parlamentari), chiedendo che approvino una norma che obblighi i gestori della strada a trasferire giornalmente le sanzioni riscosse a carico dei proprietari di veicoli come segue:

- ✓ il 40% al Ministero dell'Interno,
- ✓ il 40% al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- ✓ il 10% alla locale Polizia Municipale,
- ✓ il 10% all'Ufficio Tecnico del Comune per la predisposizione del Catasto Informatizzato delle strade e della segnaletica stradale, tenendoli quotidianamente aggiornati.

È altresì importante inviare questo invito a quanti hai in rubrica mail.



**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE**

**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
info@coordinamentocamperisti.it
055 2469343 - 328 8169174
www.incamper.org

MONTALCINO: SENTENZA ANTICAMPER

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 21156 del 7 ottobre 2020

In una intervista rilasciata l'8 maggio 1997 all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Senatore Franco Fausti dichiarava *"Come accade in presenza di nuove leggi, occorre del tempo prima di vedere una corretta applicazione ma la ragione, come sempre, alla fine prevale"*.

Dopo VENTITRÉ anni da quelle dichiarazioni e dopo ben ventinove dall'entrata in vigore della legge n. 336 del 14 ottobre 1991 (cosiddetta "legge Fausti"), siamo ancora in attesa che la ragione prevalga e ciò che maggiormente preoccupa è che le chiare norme in materia di circolazione stradale delle autocaravan siano distorte non solo da parte dei sindaci ma anche per mano di coloro che amministrano la giustizia ai più alti livelli e, cioè, in Corte di Cassazione. E ciò significa minare in radice l'attuazione di quella legge.

Con sentenza n. 21156 del 7 ottobre 2020 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un proprietario di autocaravan ingiustamente sanzionato dal Comune di Montalcino (SI) per violazione di un divieto di transito e sosta alle autocaravan, autobus turistici e autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate istituito con ordinanza n. 15/2010.

Al di là delle possibili censure di natura tecnico-giuridica che proponiamo a seguire, non è accettabile dal punto di vista civico che un giudice decida non in base alla legge, perché così è stato; ed ecco perché:

Con la legge n. 334/1991 il legislatore introduceva alcuni principi semplici e chiari:

- a) la distinzione tra sostare e campeggiare;
- b) la conferma che le autocaravan sono autoveicoli;
- c) l'equiparazione delle autocaravan agli altri veicoli, ai fini dei divieti e delle limitazioni previsti dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

La *ratio* era quella di evitare irragionevoli discriminazioni per tale tipologia di autoveicolo specie rispetto alle autovetture.

Nel 1992 la legge Fausti era recepita nel Nuovo Codice della Strada e in particolare negli articoli 7, 54, 185.

L'articolo 54 conferma che le autocaravan sono autoveicoli secondo la definizione che ne dava il legislatore già con legge n. 38/1982 richiamata anche dall'art. 1 della legge Fausti.

Si rafforza così il principio di equiparazione già sancito dalla legge n. 334/1991 e dall'articolo 185 del Nuovo Codice della Strada e si pone fine alla confusione terminologica sino a quel momento esistita a causa dell'utilizzo di molteplici e impropri termini come camper, motorhome, autocarri a uso campeggio, case mobili eccetera.

L'articolo 185 comma 1 del Nuovo Codice della Strada consacra uno dei principi cardine della legge Fausti e cioè l'equiparazione delle autocaravan alle altre categorie di autoveicoli. In base a tale norma le autocaravan *"ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

La norma è stata oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell'intervento del Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008.

In particolare, la direttiva dispone che *"Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per*

quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...). Il Ministero dell'Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici territoriali del Governo precisando che "Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12".

Semmai la norma non fosse sufficientemente chiara neppure alla luce delle direttive ministeriali, soccorrono numerosi ulteriori contributi tramite i quali si palesa l'intenzione del legislatore. Si può fare ricorso ad esempio alla proposta di legge del Senatore Fausti, ai lavori preparatori e alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Fausti. Infatti, nella proposta di legge n. 1456 presentata il 5 settembre 1987 alla Camera dei Deputati il Senatore Fausti valorizzava una nuova forma di turismo da praticare in autocaravan. Una nuova risorsa per il nostro paese sia per il settore di produzione di simili veicoli sia per il settore del turismo. Tuttavia, si legge nella proposta di legge: "... sono emersi aspri contrasti tra gli enti locali (prevalentemente orientati verso forme tradizionali di turismo di massa) e gli utilizzatori di autocaravan e caravan che pongono in forse le possibilità giuridiche di consentire la manifestazione di queste esigenze di turismo extra-tradizionale. Tale atteggiamento negativo degli enti locali, tra l'altro, induce i turisti esteri che usano gli stessi mezzi accennati a disertare il nostro paese, con i conseguenti comprensibili deficit valutari. Ormai i divieti posti in essere dalle amministrazioni locali, sia alla sosta sia alla circolazione delle autocaravan, precludono praticamente l'uso di questi mezzi. Al fine di armonizzare le opposte esigenze è stata redatta la presente proposta che, contro garanzie di igiene e tutela della pubblica sicurezza, consente alle

autocaravan una disciplinata circolazione e sosta nel territorio nazionale".

Dopo dieci anni dalla proposta di legge, nell'intervista rilasciata all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti l'8 maggio 1997, il Senatore Fausti dichiarava: "Alla luce della legge Fausti prima, del Codice oggi, il rispetto dell'art. 185 chiede che nei parcheggi non siano attivate limitazioni tra autoveicoli appartenenti alla stessa categoria (esempio: autovetture ed autocaravan entrambe in categoria M1). Se il vero fine del Pubblico Amministratore è ottimizzare la capienza dei parcheggi, è consigliabile attivare segnaletica orizzontale per delimitare stalli di sosta di dimensioni diverse, a partire dai 10 metri quadrati previsti nel Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada... il riservare il parcheggio alle sole autovetture... ha lo scopo di superare quanto previsto all'art. 185 del Codice della Strada".

La chiarezza dell'articolo 185 comma 1 del Codice della Strada anche alla luce dell'intenzione del legislatore non lascerebbe dubbi neppure al cittadino al digiuno del diritto. **Eppure, i magistrati della Corte di Cassazione hanno deciso in assoluta antitesi rispetto alla norma e alla sua ratio e questo significa decidere non secondo la legge.**

Ciò non è ammissibile visto il ruolo di un giudice di Corte di Cassazione e tenuto conto altresì dello sforzo che il cittadino ha compiuto per arrivare sino a quel grado di giudizio ponendosi in contrasto con la Pubblica Amministrazione e, quindi, con un soggetto di per sé avvantaggiato anche solo per le risorse di cui può disporre.

Purtroppo, l'esperienza in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, ci porta anche a pensare che simili procedimenti siano trattati con un certo disprezzo perché se ne stima il valore solo in base all'importo della sanzione senza considerare le molteplici e rilevanti questioni sottese che afferendo alla materia della circolazione stradale hanno una risonanza ben più ampia rispetto alla sfera del singolo ricorrente.

Per fare un concreto esempio, un sindaco emana un provvedimento illegittimo che, comportando delle multe inferiori a 200,00 euro, saranno pochi i contravvenzionati che presenteranno ricorso e ancora meno quelli in grado di sostenere le ragioni fino alla Cassazione, e nel frattempo detto sindaco proseguirà a far cassa in barba alle leggi e in dispregio dei diritti del cittadino. Non solo, ma come abbiamo scritto ripetutamente, quando un giudice accoglie

un ricorso, il rimborso delle spese è simbolico, pochi spiccioli, penalizzando il cittadino che ha voluto far valere i propri diritti. Non solo, ma il sindaco non è costretto a revocare il provvedimento illegittimo, aspettando che altri contravvenzionati presentino ricorsi e solo dopo aver perso perlomeno un paio di volte in giudizio, cambierà il provvedimento sostituendo solo i riferimenti, mantenendo le limitazioni alla circolazione e sosta alle autocaravan.

Solo l'esistenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, quale esempio concreto, ha consentito di porre i sindaci che si sono succeduti nel Comune di San Vincenzo (che hanno attuato detto micidiale sistema per 10 anni) davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e solo dopo aver subito una dura batosta (articolo pubblicato sul numero 166 da pagina 9 a pagina 16) e sborsato oltre 6.000,00 euro, non hanno più emanato provvedimenti *anticamper*.

Per quanto sopra, il cittadino si aspetterebbe da parte dei giudici delle sentenze punitive verso i sindaci che, da 30 anni, emanano provvedimenti *anticamper* nonostante la legge. E, invece, ecco i giudici di Cassazione a emanare una seconda sentenza che consentiva a detti sindaci di proseguire a generare oneri ai

cittadini, alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della Giustizia che sarà gravata di nuovi ricorsi. Ricordiamo inoltre a tutti gli utenti della strada, e non solo ai camperisti, che è possibile far cessare il far cassa da parte di alcuni sindaci sulle spalle dei cittadini e gravando la macchina della Giustizia di centinaia di migliaia di ricorsi: basta che ogni contravvenzionato invii al Presidente del Consiglio una PEC presidente@pec.governo.it e/o una mail uscm@palazzochigi.it (mettendoci in indirizzo info@coordinamentocamperisti.it e noi la invieremo a tutti i parlamentari), chiedendo che approvino una norma che obblighi i gestori della strada a trasferire giornalmente le sanzioni riscosse a carico dei proprietari di veicoli come segue:

- ✓ il 40% al Ministero dell'Interno,
- ✓ il 40% al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- ✓ il 10% alla locale Polizia Municipale,
- ✓ il 10% all'Ufficio Tecnico del Comune per la predisposizione del Catasto Informatizzato delle strade e della segnaletica stradale, tenendoli quotidianamente aggiornati.

È altresì importante inviare questo invito a quanti hai in rubrica mail.



Parcheggio con ampi spazi ma per il giudice non conta né la legge né che l'autocaravan sia ben parcheggiata

MONTALCINO (SI)

CRITICHE ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con sentenza n. 21556, depositata il 7 ottobre 2020, la Corte di cassazione (consigliere estensore Elisa Picaroni) ha rigettato il ricorso proposto da P.P. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2160/15 che, in grado d'appello, aveva respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Siena emessa nei confronti del camperista, sanzionato per aver transitato e sostato con l'autocaravan in via Aldo Moro nel Comune di Montalcino (SI).

Prendiamo atto della decisione della Corte che, tuttavia, come sarà meglio precisato di seguito, risulta parziale, errata e non condivisibile. Infatti la Corte, da un lato, ha travisato e omesso di pronunciarsi su alcune censure mentre, dall'altro, riguardo alle questioni esaminate ha espresso valutazioni non convincenti.

Si tratta della seconda sentenza *anticamper* redatta dal consigliere Elisa Picaroni dopo che aveva già escluso vizi nella pronuncia di altro Tribunale che aveva confermato una sanzione irrogata dal Comune di Caorle e fondata su una illegittima ordinanza limitativa della circolazione delle autocaravan.

1. Premessa sul giudizio di cassazione.

Prima di analizzare il merito della vicenda è indispensabile fornire, in maniera sintetica e semplificata, alcune informazioni sulle caratteristiche del giudizio di legittimità.

Il ricorso per cassazione è un mezzo d'impugnazione delle sentenze a motivi *limitati e tassativi* in quanto la sentenza può essere gravata solamente per i motivi indicati nell'art. 360 del codice di procedura civile.

In Cassazione si possono sollevare solo questioni di diritto, cioè gli errori commessi dal giudice di merito nel procedere o nel giudicare, mentre sono escluse le questioni di fatto ossia l'erroneo accertamento dei fatti. I motivi di ricorso per cassazione devono, a pena di inammissibilità, riguardare questioni già sollevate nei precedenti gradi di giudizio cosicché non è possibile denunciare per la prima volta in Cassazione un vizio che non sia già emerso nei giudizi di merito. Inoltre, non è consentita l'allegazione di fatti nuovi e/o diversi e non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio. La Corte si limita a valutare la sussistenza o meno dei vizi per come denunciati attraverso i motivi di ricorso.

In caso di rigetto, quindi, la Corte esclude la sussistenza del vizio nei limiti in cui esso è stato denunciato. Ne deriva che in altro o futuro processo avente per oggetto la medesima questione, qualora siano sollevati **motivi diversi** oppure siano sollevati **gli stessi motivi ma sotto profili diversi**, la Corte ben potrà decidere in maniera diversa e accogliere il ricorso. Inoltre, quando i motivi di ricorso riguardano l'errore del giudice di merito nel giudicare un provvedimento amministrativo (es. l'ordinanza di regolamentazione della circolazione) la Corte in caso di rigetto non attribuisce alcuna "patente" di legittimità all'ordinanza la quale in altro o futuro processo ben potrà essere ritenuta illegittima e disapplicata sia da parte dei giudici di merito che da parte della stessa Corte di cassazione.

Infine va ricordato che nel nostro ordinamento **i giudici sono soggetti soltanto alla legge** (art. 101 della Costituzione) per cui, a differenza dei sistemi di *common law* (es. anglosassone), **NON sono obbligati a conformarsi ad altra sentenza**, ben potendo decidere la stessa questione di diritto in maniera diversa da come è stata risolta in precedenza.

2. I fatti e il giudizio di merito.

- Il 2 agosto 2010 il sig. P.P. sostava con l'autocaravan a Montalcino (SI) in via Aldo Moro, all'interno di un vasta area di parcheggio posta fuori dalle mura del centro storico.
- Il camperista veniva sanzionato per aver transitato e lasciato in sosta il veicolo nonostante il divieto di transito per le autocaravan, istituito con ordinanza del Comune di Montalcino n. 15/2020.
- L'ordinanza comunale n. 15/2020 dispone:

Per le caratteristiche e strettezza delle sedi stradali onde evitare il più possibile la eventualità che si creino disagi nella viabilità ed in relazione alle peculiari caratteristiche architettoniche e ambientali del centro storico di Montalcino, dall'inizio di Via Saloni, Viale Strozzi e Porta Burelli È VIETATO IL TRANSITO a tutti gli autobus turistici, agli autocaravan così definiti al comma 1 lettera m) dell'articolo 54 del D.LGD. 20/04/1992 n. 285 C.d.S. ed agli autocarri aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate.

Sono autorizzati al transito dentro il centro storico di Montalcino tutti gli autobus in servizio urbano e/o ex-

traurbano secondo il percorso stabilito dal Comune e effettueranno le fermate e la sosta nei luoghi determinati. Gli autobus turistici sono autorizzazioni al transito in Viale Strozzi, Viale Roma e Piazza Cavour solo per effettuare brevissime soste onde permettere la discesa e salita dei passeggeri. È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA SOSTA che sarà sanzionata secondo quanto disposto dal Codice della Strada e relativa segnaletica quando non si stanno effettuando le operazioni di cui sopra”.

- Il Prefetto di Siena respingeva il ricorso avverso il verbale e notificava ordinanza-ingiunzione che veniva opposta al Giudice di Pace di Siena.
- Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione e la pronuncia veniva appellata al Tribunale di Firenze. Con sentenza n. 2160/15 il Tribunale respingeva l'appello con la seguente motivazione:

“(1) La manifesta irragionevolezza, lamentata dall'appellante con riferimento alla scelta dell'amministrazione di fondare un divieto su una categoria di veicoli piuttosto che sulla dimensione degli stessi, non sussiste. Innanzitutto, la possibilità di porre divieti per determinate categorie di utenti o veicoli è prevista dagli artt. 6-7 C.d.S.

Ciò premesso, una manifesta irragionevolezza potrebbe ravvisarsi laddove il provvedimento amministrativo finisse per assumere un carattere discriminatorio; il che non è, tenuto preliminarmente presente che i caravan si distinguono dalle autovetture non solo per dimensioni ma anche per funzione ed utilizzo.

Il fatto che alcuni veicoli qualificabili come autovetture a norma dell'art. 54 C.d.S., come la limousine o il “van”, possano essere di dimensioni superiori a camper particolarmente piccoli, non cambia la prospettiva: in primo luogo perché si tratta di casi limite la cui esistenza non è necessariamente indice di una discriminazione irragionevole; ma, soprattutto, perché il trattamento differenziato è giustificato dal fatto che a breve distanza dal centro storico – circostanza confermata anche dall'appellante – vi è un piazzale riservato proprio ai camper, il che legittima la considerazione unitaria della categoria anche nel corrispondente divieto di accesso ad altro piazzale di sosta ed esclude che sia ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento a detrimento dei proprietari delle autocaravan.

La manifesta irragionevolezza non può essere affermata neppure con riferimento al fatto che lo stesso divieto non sia esteso ad ulteriori categorie di veicoli che, per le loro dimensioni, potrebbero viceversa essere comprese, come ad esempio gli autocarri sotto le 3,5 tonnellate: l'amministrazione ha presumibilmente tenuto conto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, non solo delle

dimensioni ma anche dell'uso che viene fatto di determinati mezzi (come si evince dal fatto che nell'ordinanza si è prevista la possibilità di ottenere un'autorizzazione all'ingresso nel centro storico anche per veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate, per carico/scarico merci, e che agli autobus turistici è permessa solo una brevissima sosta per la salita/discesa dei passeggeri), resta comunque la considerazione che solo ai camper (e non alle limousine o ai van, o a tutti i veicoli aventi determinate dimensioni) è dedicato un piazzale di sosta alternativo. In ogni caso, nella fattispecie si sta esaminando il profilo della legittimità della inclusione dei caravan che, se ha una giustificazione propria, non può considerarsi illegittima solo per l'esclusione di altri mezzi.

(2) I provvedimenti che disciplinano la circolazione stradale devono essere motivati (art. 5/3 C.d.S.) e sul difetto di motivazione dell'ordinanza n. 15/2010 insistono, oltre che l'appellante, i provvedimenti ministeriali ai quali il Comune di Montalcino non si sarebbe uniformato.

Si osserva subito, con riferimento alla direttiva 195/12, che essa (ed il conseguente obbligo del Comune di uniformarsi) è di data successiva alla violazione oggetto di lite; nondimeno, il Ministero aveva già precisato anche in precedenza con altri provvedimenti (Direttiva n. 277 del 14/1/08, delucidazioni prot. 50502 del 16/6/08 inviate anche all'ANCI):

- che è illegittimo vietare alle autocaravan l'accesso ad un parcheggio aperto alle autovetture, posto che l'art. 185 C.d.S. equipara in linea generale le due categorie, salvi però (oltre ai divieti sorretti da motivazioni tecniche) i casi di riserva di altra area alla sosta delle autocaravan, come avvenuto a Montalcino;
- che non possono considerarsi idonee e sufficienti le motivazioni contenenti generici richiami alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche delle strade.

Questa seconda indicazione contenuta nelle delucidazioni ministeriali può essere in generale condivisa, tutte le volte in cui l'accento alle “caratteristiche delle strade” si riveli troppo generica in relazione al territorio comunale al quale è esteso il divieto, come potrebbe essere laddove tale territorio fosse di grandi dimensioni e comprendesse aree con differenti caratteristiche urbanistiche; ma nel nostro caso si parla del centro storico di Montalcino, area di assai ridotte dimensioni all'interno di un borgo ad impianto medievale, rispetto al quale la menzione dell'aumento dei flussi turistici e del numero di veicoli, rapportato alle caratteristiche storiche e architettoniche del luogo, costituisce adeguata motivazione anche in assenza di una analisi tecnico-statistica dei flussi di traffico, o della larghezza delle strade, notoriamente ridotta.

3. Il giudizio di legittimità: i motivi di ricorso.

Il sig. P.P. proponeva ricorso per cassazione ritenendo la sentenza d'appello del Tribunale viziata per due motivi:

- 1) violazione dell'art. 5 comma 3, dell'art. 6 comma 4 lett. b) e dell'art. 7 co. 1 lett. b) del codice della strada sotto il triplice profilo del difetto di istruttoria, della mancanza di nesso logico e dell'irragionevolezza riguardo alle *“esigenze della circolazione”*, alle *“caratteristiche strutturali delle strade”* e alle *“esigenze di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”* poste a fondamento del divieto di transito alle autocaravan;
- 2) violazione dell'art. 185, comma 1 del codice della strada..

4. Primo motivo di ricorso.

4.1. Violazione degli artt. 5, 6 e 7 C.d.S. per difetto di istruttoria.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale che ha violato l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 4 lett. b) e l'art. 7 co. 1 lett. b) del codice della strada per non aver disapplicato l'ordinanza nonostante l'**assenza di un'attività istruttoria** sulle caratteristiche delle strade e/o sulle esigenze della circolazione e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale poste a fondamento del divieto di transito.

L'art. 5 co. 3 C.d.S. prevede che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze *“ motivate ”*. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 241/90 la motivazione *“ deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ”*.

L'art. 6 co. 4 lett. b) C.d.S. prevede che l'ente possa stabilire obblighi, divieti e limitazioni in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

L'art. 7 co. 1 lett. b) C.d.S. prevede che nei centri abitati i comuni possono limitare la circolazione *“ per accertate e motivate esigenze ”* di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale conformemente alle direttive ministeriali.

Con direttiva 24 ottobre 2000 il Ministero dei lavori pubblici rilevava che *“ i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. E' evidente che tali*

carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire ”.

Con direttiva n. 381/2011 sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedeva che gli enti *“ devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 C.d.S.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato ”*.

(...) gli enti proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze attraverso il generico richiamo alle « esigenze della circolazione » oppure alle « caratteristiche delle strade ». Tali indicazioni, anche alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione dell'ordinanza bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato nell'art. 6 Codice della Strada.

Analogamente, non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di « sicurezza » stradale o delle persone ovvero esigenze di « fluidità della circolazione » in quanto si tratta di principi ed obbiettivi previsti dall'art. 1 Codice della Strada cui ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi.

Viceversa, l'art. 5 comma 3, C.d.S. attraverso l'espressione « ordinanze motivate » richiede che l'ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato.

In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria ”.

Già con direttiva n. 50502/2008 il Ministero prevedeva che: *“ (...) da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada ”*.

Infine, con direttiva n. 195/2012 adottata nei confronti del Comune di Montalcino e relativa all'ordinanza in questione il Ministero invitava il Comune **a modificare l'ordinanza n. 15/2010 e rimuovere i segnali** evidenziando che *“ (...) non si ravvisa il compimento di un'attività istruttoria o comunque non vi sono indicate le risultanze dell'istruttoria atteso che l'aver*

menzionato semplicemente “omissis ... alle esigenze legate a nuove condizioni di vita, a nuove esigenze venutesi a creare con l'aumento del numero di automezzi posseduti dalla cittadinanza locale ...omissis” non as-solve all'onere di indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione previsto dalla legge ma si risolve in un'indicazione tautologica, considerando anche che tale motivazione non richiama alcuna accertata difficoltà oggettiva di circolazione legata a condizioni di peso e/o dimensionali, che possa coinvolgere direttamente i veicoli per cui è stata applicata la limitazione.

Tra l'altro, tale motivazione finalizzata ad istituire un “divieto di transito” ad alcune categorie di veicoli, appare incongrua rispetto all'intenzione di voler riservare “superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti della zona a titolo gratuito o oneroso”. Pertanto, se vi fosse una reale esigenza di limitare la circolazione per l'aumento degli automezzi posseduti dalla cittadinanza locale delle strade, questa dovrebbe essere applicata a tutti quei veicoli che eventualmente hanno una larghezza o massa tale da creare disagio alla circolazione – e non solamente limitata ad alcune tipologie di veicoli – ed eventualmente, vista la motivazione di cui sopra, anche alle autovetture di proprietà dei non residenti, a seguito, tuttavia, di una preventiva ed approfondita analisi dello stato dei luoghi, nonché dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti.

Comunque, al fine di applicare tale limitazione, l'ente proprietario della strada od il concessionario è tenuto ad accertare l'esistenza di una situazione di pericolo riconducibile alle carenti caratteristiche strutturali o planoaltimetriche della strada, e che può verificarsi con una certa frequenza, dando così origine ad una situazione di “reale pericolo”.

Inoltre, appare evidente come la norma in questione debba essere applicata a tutte le categorie di veicoli che abbiano una determinata larghezza, altezza ovvero massa, e non solamente ad una singola categoria richiamata all'art. 54 del codice della strada, fatte salve le deroghe contemplate agli articoli 6 e 7 del medesimo Codice.

In sostanza dall'ordinanza impugnata non emergono quelle esigenze della circolazione e quelle caratteristiche strutturali delle strade necessarie a giustificare il provvedimento stesso. (...)

Inoltre, in via secondaria non si comprende come mai la deroga concessa per il transito degli autobus turistici, per effettuare la discesa e la salita dei passeggeri, non sia stata concessa anche alle autocaravan che, come è

noto, ai sensi dell'art. 54, lett. m), del Codice della strada, è un veicolo classificato M1 ed adibito al trasporto fino a sette passeggeri”.

Pertanto gli articoli 5, 6 e 7 C.d.S. esigono che le esigenze della circolazione o le caratteristiche strutturali delle strade (art. 6) e le esigenze di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (art. 7) e quindi le motivazioni dell'ordinanza (art. 5) non siano solamente enunciate ma anche **sorrette da un'attività istruttoria il cui espletamento dovrà necessariamente evincersi dal testo dell'ordinanza.**

4.2. Violazione degli artt. 5, 6 e 7 C.d.S. per illogicità.

Sotto altro profilo il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 5 comma 3, dell'art. 6 comma 4 lett. b) e dell'art. 7 co. 1 lett. b) del codice della strada da parte del Tribunale che non ha disapplicato l'ordinanza nonostante la **mancanza di un nesso logico** tra esigenze relative alle *dimensioni* e divieto adottato per *categoria* di veicolo nonché tra “le caratteristiche architettoniche e ambientali” e il divieto di transito alle autocaravan.

Sul punto, con direttiva n. 50502/2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedeva che: “(...) se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l'effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo (...). Un provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un'evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un'irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada (...).

Difatti, non possono essere concesse deroghe (per dimensioni o per massa) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni geometriche ovvero strutturali della strada (...).

Pertanto gli art. 5, 6 e 7 C.d.S. esigono che le esigenze della circolazione o le caratteristiche strutturali delle strade (art. 6) e le esigenze di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (art. 7) e quindi le motivazioni dell'ordinanza (art. 5) siano logicamente correlate al divieto adottato.

4.3. Violazione degli artt. 5 e 6 C.d.S. per irragionevolezza.

Infine il ricorrente ritiene viziata la sentenza del Tribunale che ha violato l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lett. b) e l'art. 7 co. 1 lett. b) del codice della strada per non aver disapplicato l'ordinanza malgrado l'irragionevolezza del divieto di transito alle autocaravan. Due gli aspetti dell'irragionevolezza: a) un trattamento diverso per situazioni analoghe in quanto si vieta il transito ad autocaravan, autobus turistici e autocarri con massa superiore a 3,5 t. mentre si consente a veicoli che potrebbero avere dimensioni simili (es. autovetture quali i SUV, autoveicoli con rimorchi) o addirittura maggiori (si prevede l'autorizzazione al transito di veicoli con massa fino a 8 t. o, se trasportano carburanti, fino a 9,5 t. e perfino con massa superiore a 18 t. se autorizzati); b) lo stesso trattamento per situazioni diverse in quanto sono soggetti al divieto di transito sia l'autocaravan con massa inferiore a 3,5 t., sia gli autobus turistici e gli autocarri con massa superiore a 3,5 t.

A nulla rilevano né le dimensioni, né la funzione o utilizzo del veicolo e neppure l'esistenza di un'area riservata alle autocaravan.

Anzitutto si tratta di circostanze e considerazioni che non risultano dall'ordinanza la cui motivazione non può essere integrata.

Inoltre non ha senso distinguere i veicoli in base alle caratteristiche dimensionali poiché lo stesso veicolo (sia esso l'autocaravan piuttosto che l'autovettura) può assumere varie dimensioni. Né ha senso sostenere, come ha fatto il Tribunale, che i veicoli differiscono per funzione e utilizzo sia perché l'oggetto dell'ordinanza è il transito (e non altre attività) sia perché le criticità poste a base dell'ordinanza attengono alle dimensioni delle strade e non all'utilizzo dei veicoli sia, infine, perché le autocaravan transitano, fermano e sostano – ovvero circolano – esattamente come qualsiasi altro veicolo.

Inoltre l'art. 6 co. 4 lett. b) C.d.S. e l'art. 7 co. 1 lett. b) C.d.S. non prevedono la possibilità di istituire un divieto di transito basato sull'utilizzo o funzione del veicolo ovvero sulla presenza di un'area attrezzata riservata alle autocaravan.

Quest'ultima non rende di per sé ragionevole il divieto di transito fondato su caratteristiche strutturali delle strade sia perché non c'è legame logico sia perché si tratta di situazioni diverse: una cosa è un'area di sosta gratuita ove vige divieto di transito alle autocaravan e altra cosa è un'area dotata di servizi a pagamento seppur riservata alle autocaravan. Invero

l'autocaravan, al pari di tutti gli altri veicoli, non necessita di apposite aree per sostare.

Pertanto gli art. 5 e 6 C.d.S. esigono che le esigenze della circolazione o le caratteristiche strutturali delle strade (art. 6) ovvero le esigenze di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (art. 7) e, dunque, le motivazioni dell'ordinanza (art. 5) siano ragionevoli nel senso che la limitazione deve evitare sia un trattamento diverso per situazioni analoghe sia un trattamento identico per situazioni diverse.

4.4. Le ragioni della decisione della Corte sul primo motivo di ricorso.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, articolato nei tre profili sopra esposti, la Corte ha così motivato: *“4.1. L'ordinanza del Comune di Montalcino è ampiamente motivata e il rilievo è sufficiente ad escludere la violazione dell'art. 5, comma 3, cod. strada.*

4.2. Non risulta violato neppure il disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), cod. strada, che espressamente consente all'ente proprietario della strada - con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 - di stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente [...] per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.

Appurato che è la stessa legge invocata dal ricorrente ad ammettere restrizioni per categorie di utenti, la questione si sposta sul diverso piano della legittimità della restrizione disposta dall'ordinanza del Comune di Montalcino nei confronti delle autocaravan, ed è oggetto del secondo motivo di ricorso.

4.3. Non sussiste neppure la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), cod. strada, che impone ai comuni, nell'ambito dell'attività di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di conformarsi alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Non si ravvisa contrasto tra l'ordinanza comunale ed i provvedimenti ministeriali indicati dal ricorrente.

4.3.1. Quanto alla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2011 e alla nota del 16 gennaio 2012, si tratta di atti successivi sia all'adozione dell'ordinanza in esame, che è del 3 marzo 2010, sia alla infrazione accertata a carico del ricorrente, e come tali non assumono rilevanza nel giudizio sull'operato del Comune.

4.3.2. Gli atti ministeriali precedenti all'adozione dell'ordinanza, ai quali il Comune di Montalcino era tenuto a conformarsi, sono costituiti dalle direttive del 24 ottobre 2000 e del 16 giugno 2008.

La direttiva del 2000, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, non contiene alcuna prescrizione ma si limita ad un'osservazione generica sulla frequenza dei vizi motivazionali delle ordinanze dei proprietari delle strade contenenti divieti di circolazione.

La direttiva del 2008, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, si limita ad affermare la necessità che dalla motivazione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione nei centri abitati emerga la previa effettuazione di una "dettagliata analisi tecnica", in mancanza della quale le ordinanze stesse dovrebbero ritenersi illegittime.

In tale direttiva, tuttavia, non si prescrive una specifica modalità di analisi tecnica, lasciando in definitiva del tutto indeterminato il contenuto della prescrizione, con la conseguenza che la verifica di conformità dell'ordinanza alla direttiva non può che risolversi nell'apprezzamento dell'adeguatezza-sufficienza della motivazione, apprezzamento che spetta soltanto al giudice di merito. Al riguardo si richiama, per un verso, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'interpretazione di un atto amministrativo non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovvero sia di una realtà fenomenica ed obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle regole di ermeneusi contrattuale (cfr. in motivazione, Cass. 09/10/2017, n. 23532, che richiama Cass. 23/07/2010, n. 17367); per altro verso, il costante orientamento secondo cui il giudizio sull'adeguatezza della motivazione degli atti amministrativi di imposizione tributaria compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non mediante la denuncia di specifici errori di diritto nei quali sia incorso detto giudice (principio elaborato in materia tributaria - ex plurimis, Cass. 19/04/2013, n. 9582; Cass. 07/04/2005, n. 7313 - che opera in tutti i casi in cui il giudice ordinario sia chiamato a valutare la legittimità di un atto amministrativo sotto il profilo indicato).

4.3.3. Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che costituissero motivazione adeguata il riferimento dell'ordinanza comunale all'aumento dei flussi turistici e del numero dei veicoli, e ciò alla luce delle caratteristiche storiche e architettoniche del luogo, definito dallo stesso Tribunale "area di ridotte dimensioni all'interno di un borgo ad impianto medievale".

La valutazione fatta dal Tribunale, fondata sul notorio, non è stata impugnata per violazione del 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del cattivo esercizio del potere del giudice di porre fatti notori a fondamento la propria

decisione, e pertanto non può essere oggetto di verifica in questa sede.

4.5. Critiche alla decisione della Corte sul primo motivo di ricorso.

La decisione della Corte di cassazione sul primo motivo di ricorso è parziale, insufficiente e non condivisibile.

Il ricorrente lamentava la violazione di tre norme di legge (art. 5, 6 e 7 C.d.S.) e per ciascuna di queste sollevava tre censure diverse (difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza). La Corte non si è pronunciata su tutti e tre i profili per ciascuna norma di legge. Ha effettuato una valutazione slegata dai profili sollevati, senza rispondere compiutamente alle eccezioni e anzi mostrando di non aver neppure compreso il significato delle censure.

La disattenzione emerge già all'inizio della motivazione della sentenza laddove la Corte, ha erroneamente sintetizzato il primo motivo ritenendo che fosse contestata anche la carenza di motivazione ("Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lett. b), 7, comma 1, lett. b), cod. strada e si contesta la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria.....").

Su tale (errata) premessa la Cassazione argomentava l'insussistenza della violazione dell'art. 5 C.d.S. In realtà il ricorrente non eccepiva la carenza di motivazione e di conseguenza la valutazione della Corte di cui al punto 4.1 della sentenza non è pertinente.

In merito alla violazione dell'art. 5 co. 3 del codice della strada, la Corte ha completamente omesso di pronunciarsi sui profili sollevati: difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza.

Sulla violazione dell'art. 6 co. 4 lett. b) C.d.S. la Corte ha fornito una valutazione inconferente e tautologica limitandosi ad affermare che la norma, per come formulata, attribuisce all'ente il potere di stabilire limitazioni per categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada e per tale motivo non vi sarebbe alcuna violazione di legge.

In realtà non era contestata la sussistenza (formale) del potere di prevedere limitazioni correlate alle esigenze di circolazione o caratteristiche strutturali della strada bensì veniva censurata la violazione sostanziale della norma. Il ricorrente, infatti, evidenziava che tali esigenze o caratteristiche dovessero essere supportate da istruttoria, logicamente correlate al divieto e infine ragionevoli (nel senso di giustificare una limitazione che evitasse un trattamento diverso

per situazioni analoghe e un trattamento identico per situazioni diverse). Ma su tali profili, la Corte non si è in alcun modo espressa.

In particolare secondo la Corte la questione si sposta sul diverso piano della legittimità della restrizione nei confronti delle autocaravan, oggetto del secondo motivo di ricorso, dimenticando completamente di affrontare i profili del difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza.

Anche sulla violazione dell'art. 7 co. 1 lett. b) C.d.S. la Corte imposta malamente la questione finendo per travisare la censura.

Alla Suprema Corte si chiedeva di valutare l'errata interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 7 co. 1 lett. b) il quale a nostro avviso esige che le "accertate e motivate" esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale non siano semplicemente enunciate ma siano sorrette da un'attività istruttoria il cui espletamento deve evincersi dal testo dell'ordinanza e che tali esigenze siano logicamente correlate al divieto. Ma la Corte, sul punto, non ha fornito risposta.

La Corte, invece, ha erroneamente sintetizzato il motivo di ricorso ritenendo che il ricorrente avesse eccepito la violazione dell'art. 7 sotto il profilo della mancata ottemperanza alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla base di tale errata premessa ha poi enunciato le ragioni per cui non ravvisava contratti tra l'ordinanza comunale e le direttive citate.

Peraltro il ricorrente ha citato le direttive per evidenziare il difetto di istruttoria e la mancanza di nesso logico quindi in funzione di tali profili di censura e non invece, come ritenuto dalla Corte, al fine di evidenziare l'inottemperanza alle direttive richiamate nell'art. 7 C.d.S. La Corte, nella confusione, ha ulteriormente confuso perché le direttive di cui all'art. 7 C.d.S. riguardano gli aspetti artistici, ambientali e naturali. In ogni caso le considerazioni svolte sulle direttive citate – seppur inconferenti – sono errate.

Non si comprende come la Corte possa affermare che la nota ministeriale n. 195/2012 avente oggetto proprio l'ordinanza del Comune di Montalcino e la direttiva n. 381/2011 non abbiano rilevanza in quanto successive all'ordinanza e alla sanzione. Al contrario, con particolare riguardo alla nota del 2012 è evidente che il contenuto sia rilevante ai fini della disapplicazione dell'ordinanza n. 15/2020 fortemente criticata dal Ministero al punto da invitare il Comune a revocare la segnaletica.

Parimenti è inspiegabile la valutazione della Corte

secondo cui la direttiva del 2000 si limiterebbe a osservazioni generiche quando in realtà si legge che la mancanza di "opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi.... fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire".

Sulla direttiva n. 50502/2008, ritiene la Corte che essa prescriva la necessità che dalla motivazione emerga la previa effettuazione di una dettagliata analisi tecnica e tuttavia afferma che non prevedendo una specifica modalità di analisi tecnica, lascerebbe indeterminato il contenuto della prescrizione (con la conseguenza che la verifica di conformità dell'ordinanza alla direttiva si risolve nell'apprezzamento dell'adeguatezza-sufficienza della motivazione, che spetta solamente al giudice di merito).

Anche tale analisi non può essere minimamente condivisa. Il riconoscimento della necessità che dal testo dell'ordinanza debba emergere la previa effettuazione di una dettagliata analisi tecnica avrebbe dovuto condurre la Corte a rilevare la violazione dell'art. 7. A nulla rileva che non sia prevista una specifica modalità di analisi tecnica. Inoltre non si vede come ciò possa vanificare la generale previsione della esigenza di un'analisi tecnica, a prescindere da come sia effettuata.

Essendo errata la premessa, risultano inconferenti le conseguenti argomentazioni della Corte circa il fatto che l'apprezzamento dell'adeguatezza e sufficienza della motivazione spetterebbe solo al giudice di merito. Riguardo alla circostanze notorie supposte dal Tribunale, il ricorrente non contestava la violazione dell'art. 115 cpc quanto la circostanza che le caratteristiche strutturali delle strade e le esigenze della circolazione o di tutela del patrimonio artistico e ambientale potessero fondarsi su fatti notori anziché su una specifica istruttoria.

5. Secondo motivo di ricorso: violazione dell'art. 185 C.d.S.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione del Tribunale che ha violato l'art. 185 comma 1 del codice della strada.

Precisato l'exkursus di approvazione della norma e la ratio sottesa, il ricorrente rilevava come sia il Ministero dei Trasporti che il Ministero dell'Interno avessero riscontrato la violazione del criterio di imparzialità e la disparità di trattamento precisando che "Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da

una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirle alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli" e che "non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro".

Le autocaravan possono certamente essere soggette a divieti e limitazione ma ai sensi dell'art. 185 C.d.S. tali divieti e limitazioni non possono determinare una discriminazione irragionevole.

Come rilevato per il precedente motivo di ricorso, non sono rilevanti né le dimensioni, né la funzione o utilizzo del veicolo e neppure l'esistenza di un'area riservata alle autocaravan.

In primis si tratta di circostanze e considerazioni che non risultano dall'ordinanza la quale non può essere integrata. In secondo luogo non ha senso distinguere i veicoli in base alle dimensioni in quanto il medesimo veicolo (sia esso autocaravan o autovettura) può assumere diverse misure. Inoltre non ha senso sostenere che i veicoli differiscono per funzione e utilizzo in quanto oggetto dell'ordinanza è il transito (non altre attività).

Inoltre l'art. 6 co. 4 lett. b) C.d.S. e l'art. 7 co. 1 lett. b) C.d.S. non prevedono la possibilità di istituire un divieto di transito basato sull'utilizzo o funzione del veicolo ovvero sulla presenza di un'area attrezzata riservata. Quest'ultima non rende di per sé ragionevole il divieto di transito fondato su caratteristiche strutturali delle strade, sia perché non c'è legame logico, sia perché si tratta di situazioni diverse: da un lato un'area di sosta gratuita ove vige divieto di transito alle autocaravan e, dall'altro lato, un'area attrezzata cioè dotata di servizi a pagamento seppur riservata alle autocaravan. Invero l'autocaravan, al pari di tutti gli altri veicoli, non necessita di apposite aree per sostare.

Pertanto l'art. 185 co. 1 C.d.S. esige che l'applicazione alle autocaravan della stessa disciplina prevista per gli altri veicoli – intesi come veicoli anch'essi soggetti al divieto – non determini un'irragionevole discriminazione ossia un trattamento identico a situazioni che risultano diverse.

Altresì, l'art. 185 co. 1 C.d.S. esige che la mancata applicazione alle autocaravan della stessa disciplina prevista per gli altri veicoli – intesi come veicoli cui, invece, è consentito circolare – non determini un'irragionevole discriminazione ossia un trattamento diverso a situazioni simili.

A interpretare l'art. 185 co. 1 C.d.S. come ha fatto il Tribunale si giunge a un'evidente discriminazione nei confronti delle autocaravan rispetto alla facoltà di transito consentita alle altre categorie di veicoli aventi massa o dimensioni pari o superiori. Sotto altro profilo, si crea l'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle autocaravan che, proprio come gli altri veicoli, possono assumere dimensioni diverse, potendo transitare al pari di altri veicoli.

In conclusione, si chiedeva quindi alla Corte di valutare la violazione dell'articolo 185 del C.d.S. in quanto dall'interpretazione del Tribunale sarebbe derivata un'ingiustificata discriminazione nei confronti delle autocaravan rispetto alla facoltà di transito consentita ad altri veicoli aventi dimensioni pari o superiori alle autocaravan. Sotto altro profilo, si viene a creare un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle autocaravan che, esattamente come gli altri veicoli, possono assumere all'interno della stessa categoria le dimensioni più diverse, potendo quindi assumere anche le dimensioni paragonabili a quei veicoli cui invece è consentito il transito.

Le ragioni della decisione della Corte sul secondo motivo di ricorso.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte ritiene che:

5. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 185 cod. strada, è infondato.

5.1. L'art. 185 cod. strada, recante la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan, prevede al comma 1 che "I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

Come anche precisato dal Tribunale, la norma non esclude affatto trattamenti differenziati (artt. 6 e 7 cod. strada): se le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli, esattamente come gli altri veicoli possono essere assoggettate a restrizioni. Il riscontro di legittimità dell'atto amministrativo implica allora la verifica della ragionevolezza della restrizione imposta alle autocaravan, che si sostanzia nell'accertamento della sussistenza o non del vizio di eccesso di potere, di cui l'irragionevolezza costituisce appunto figura sintomatica.

5.2. Richiamati i limiti del sindacato sull'eccesso di potere, che non consente al giudice di controllare l'idoneità delle scelte dell'amministrazione a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (ex plurimis, Cass.

Sez. U 12/06/1990, n. 5705; Cass. 28/06/1994, n. 396; Cass. 30/10/2007, n. 22894; Cass. 22/02/2010, n. 4242), l'accertamento del vizio di eccesso di potere implica l'interpretazione dell'atto amministrativo, e perciò spetta al giudice di merito, il cui ragionamento può essere censurato in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, nella specie non dedotto.

5.3. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto insussistente l'irragionevolezza della limitazione del divieto (di accesso e sosta nel centro storico) alle autocaravan con argomentazione in tutto plausibile. Come correttamente osservato dal Tribunale, la circostanza che l'ordinanza non assoggettasse al medesimo divieto altri veicoli di dimensioni ingombranti quanto o più delle autocaravan, quali la limousine o il van, non costituiva indice di irragionevole discriminazione, trattandosi di "casi limite" e non potendo la valutazione di ragionevolezza essere rapportata ai casi limite. E ancora, il differente e articolato trattamento previsto per altri veicoli di dimensioni notevoli (autocarri, autobus turistici) trovava giustificazione nella diversità di funzione dei mezzi indicati, per i quali l'accesso e la sosta nel centro storico erano strumentali allo svolgimento dell'attività di carico e scarico merci, ovvero a consentire la discesa e salita dei passeggeri.

Il Tribunale ha evidenziato, infine, che a breve distanza dal centro storico il Comune aveva creato un parcheggio riservato alle autocaravan, mentre le contestazioni del ricorrente riguardo all'onerosità del parcheggio e alla sua destinazione al campeggio e non alla sosta, introducono elementi fattuali che non emergono dalla sentenza impugnata, sul punto non specificamente censurata".

Critiche alla decisione della Corte sul secondo motivo di ricorso.

La decisione della Corte sul secondo motivo di ricorso non coglie nel segno e non è condivisibile.

Secondo la Corte l'art. 185 C.d.S non esclude trattamenti differenziati (artt. 6 e 7 cod. strada): se le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli, esattamente come gli altri veicoli possono essere assoggettate a restrizioni.

Questa è un'interpretazione sterile, che non tiene conto della ratio della disposizione la quale, come comprovato dall'iter legislativo che ha condotto alla sua approvazione, è nata con il preciso scopo di evitare discriminazioni irragionevoli.

Nel caso di specie l'applicazione alle autocaravan della stessa disciplina prevista per gli altri veicoli –

intesi come veicoli anch'essi soggetti al divieto – determina un'irragionevole discriminazione perché si tratta allo stesso modo situazioni che risultano diverse. Infatti gli altri veicoli soggetti al divieto – che si ricorda essere imposto per la ristrettezza della sede stradale – sono in definitiva i soli autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate (in quanto agli autobus turistici è consentito transitare per la salita/discesa dei passeggeri).

Non vi è chi non veda che, se si parla degli altri veicoli anch'essi soggetti a restrizione, non si possono accomunare le autocaravan, generalmente con massa di 3,5 t. agli autocarri con massa superiore a 3,5 t. e agli autobus turistici di massa e dimensioni ben superiori alle autocaravan. Quindi la disparità di trattamento esiste perché sono trattati allo stesso modo situazioni diverse.

Per gli autobus turistici addirittura è consentito il transito per la salita e discesa dei passeggeri e non si comprende per quale motivo anche un autocaravan non potrebbe transitare per consentire la medesima salita/discesa.

Per non parlare dei veicoli che, al contrario, non sono soggetti al divieto e quindi possono transitare: SUV, autocarri entro le 3,5 t., autovetture con rimorchio, autoveicoli per trasporto promiscuo ecc. cioè veicoli che hanno dimensioni simili se non superiori all'autocaravan.

Non occorre, come ritiene la Corte, verificare la ragionevolezza della restrizione tramite l'accertamento dell'eccesso di potere e, quindi tramite un apprezzamento riservato al giudice di merito il cui ragionamento può essere censurato in cassazione nei limiti del vizio di motivazione. Non occorre essendo sufficiente leggere l'ordinanza (e la sentenza di merito) e tenere conto del principio codificato nell'art. 185 C.d.S.

La Corte conferma la decisione del Tribunale di secondo grado cui la valutazione di ragionevolezza non poteva essere rapportata ai casi limite quali la limousine o il van.

La Corte è incorsa in errore.

Invero, premesso che il ricorrente ha citato come mero esempio la limousine e una smart (e non il van), nel ricorso in appello e nel ricorso per cassazione si illustra chiaramente l'irragionevolezza derivante dal consentire il transito a veicoli con dimensioni simili o addirittura maggiori nonché derivante dall'equiparare gli autobus turistici e gli autocarri con massa superiore a 3,5 t. all'autocaravan che invece è veicolo di massa generalmente inferiore a 3,5 t.

La Corte ritiene che il differente e articolato trattamento previsto per altri veicoli di dimensioni notevoli (autocarri, autobus turistici) trovava giustificazione nella diversità di funzione dei mezzi indicati, per i quali l'accesso e la sosta nel centro storico erano strumentali allo svolgimento dell'attività di carico e scarico merci, ovvero a consentire la discesa e salita dei passeggeri.

Anche in tal caso la decisione non convince.

A nulla rileva la funzione degli altri veicoli. La Corte avrebbe prima dovuto rilevare che tale considerazione non risulta dall'ordinanza la cui motivazione non può essere integrata. In ogni caso avrebbe dovuto rilevare che non ha senso sostenere una diversità per funzioni quando si ha riguardo al mero transito. Infine non si comprende per quale motivo l'autocaravan, al pari degli autobus turistici, non potrebbe transitare per consentire la discesa/salita dei passeggeri.

Per le stesse considerazioni critiche svolte sulla decisione relativa al primo motivo di ricorso, la presenza dell'area attrezzata non rileva. Si aggiunga che la Corte è incorsa in errore posto che il ricorrente non contestava l'onerosità e la destinazione a campeggio (quest'ultima neppure menzionata) ma rilevava come l'area attrezzata fosse area deputata a uno scopo specifico essendo dotata di servizi (in genere a pagamento) e quindi non aveva nulla a che vedere con la mera sosta. Peraltro non si comprende come la Corte possa ritenere che si tratti di introduzione di elementi fattuali che non emergono dalla sentenza

posto che l'area attrezzata trova riscontro nell'art. 7 C.d.S. e 378 reg. es. del C.d.S. e quindi si tratta non di fatti introdotti dal ricorrente ma di caratteristiche previste dalla legge.

6. Conclusioni

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, quando si ripresenterà l'occasione, riproporrà la questione sulla legittimità dell'ordinanza del Comune di Montalcino tramite nuovi motivi di ricorso ovvero tramite gli stessi motivi facendo valere le ragioni per cui si ritiene superabile questa sentenza, anche alla luce delle specifiche direttive del 2012 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti dell'ordinanza n. 15/2010 che, nella sentenza in commento, non sono state considerate perché emanate successivamente alla sanzione contestata nel 2010.

Come dimostrano le vicende processuali che hanno riguardato i Comuni di San Vincenzo, Castiglione della Pescaia, Grosio, Terzano occorre determinazione, tenacia e caparbia per il soddisfacimento e l'affermazione del diritto di circolazione, a beneficio di tutti i camperisti.

Se l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è riuscita a tutelare i diritti delle famiglie in autocaravan, conseguendo risultati in tutte le sedi, è solamente grazie a coloro che hanno compreso che associarsi è l'unico modo per far valere il diritto alla libera circolazione, protetto dalla Costituzione.



IN VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, UNA SELVA DI SEGNALETICHE STRADALI

DIVIETO DI SOSTA ALLE TENDE!!!

Mancava solo questa segnaletica per dimostrare che il gestore della strada non rispetta il Codice della Strada in vigore dal 1992.

Firenze, 29 gennaio 2021. Chiederemo l'accesso agli atti per conoscere i cognomi e nomi di chi ha ideato, consigliato e approvato una simile spesa che è un vero danno erariale.

Chiederemo al Sindaco di chiedere ufficialmente al

dirigente che lo ha consigliato di pagare di tasca propria i costi per l'acquisto, l'installazione e la disinstallazione di una simile segnaletica stradale essendo la stessa in violazione di quanto previsto dal 1992 dal Codice della Strada.



Comune di Carisolo in provincia di Trento 962 abitanti
Sindaco Povinelli Arturo comune@pec.comune.carisolo.tn.it

IL COMMENTO DI ARTURO SEGNALETICO

In quella segnaletica l'unico mezzo ambulante sembra l'auto: la stanno portando via con il carro attrezzi, poi c'è la staticità del camper e la tenda, manca solo un natante, poi: ...Viva L'Italia!!!

ASPETTA E SPERA

La realtà distorta di analfabeti funzionali e "teledefunti"

Nonostante decenni di lotte e sofferenze con cui ci si è garantiti il diritto all'alfabetizzazione e la libertà di parola, senza censura, sempre più sono oggi coloro che assumono la definizione di:

1. **TELEDEFUNTI**, perché si adagiano su poltrone e divani e, davanti al televisore, imprecano e/o commentano durante lo svolgersi di un telegiornale o di un talk show;
2. **ANALFABETI FUNZIONALI**: perché i "retedipendenti" utilizzano il computer, il tablet e il telefonino per sfogarsi, incapaci di comprendere a fondo le informazioni che ricevono, vettori perfetti della disinformazione.

Milioni di concittadini peccano di ignavia, disertando persino le urne per poi, meraviglia, rendersi conto che niente è cambiato!.

Pochissimi sono coloro che utilizzano la rete per conoscere, confrontarsi, analizzare e proporre; che dedicano

una parte del loro tempo e delle loro risorse sia per incontrarsi sia per mettere in campo azioni concrete a livello cittadino, provinciale, regionale, nazionale.

Per bloccare la discesa socioeconomica è necessario essere cittadini attivi, facendo diventare moltissimi i pochissimi di cui sopra.

Intervenire sempre a fianco di chi perderà il lavoro o non lo troverà, perché se loro perderanno il diritto al lavoro tutti perderanno il mondo che ha come orizzonte i principi inalienabili della dignità, dell'uguaglianza, della giustizia, della libertà dal bisogno.

Perderanno quel mondo in cui tanti, nei secoli, hanno creduto, e per il quale hanno lottato fino all'estremo sacrificio.

Non disperdiamo questi valori per incapacità, egoismo, ignavia: ricordando il motto di Edmund Burke: "Perché il male trionfi basta che gli uomini di buona volontà rimangano a guardare".

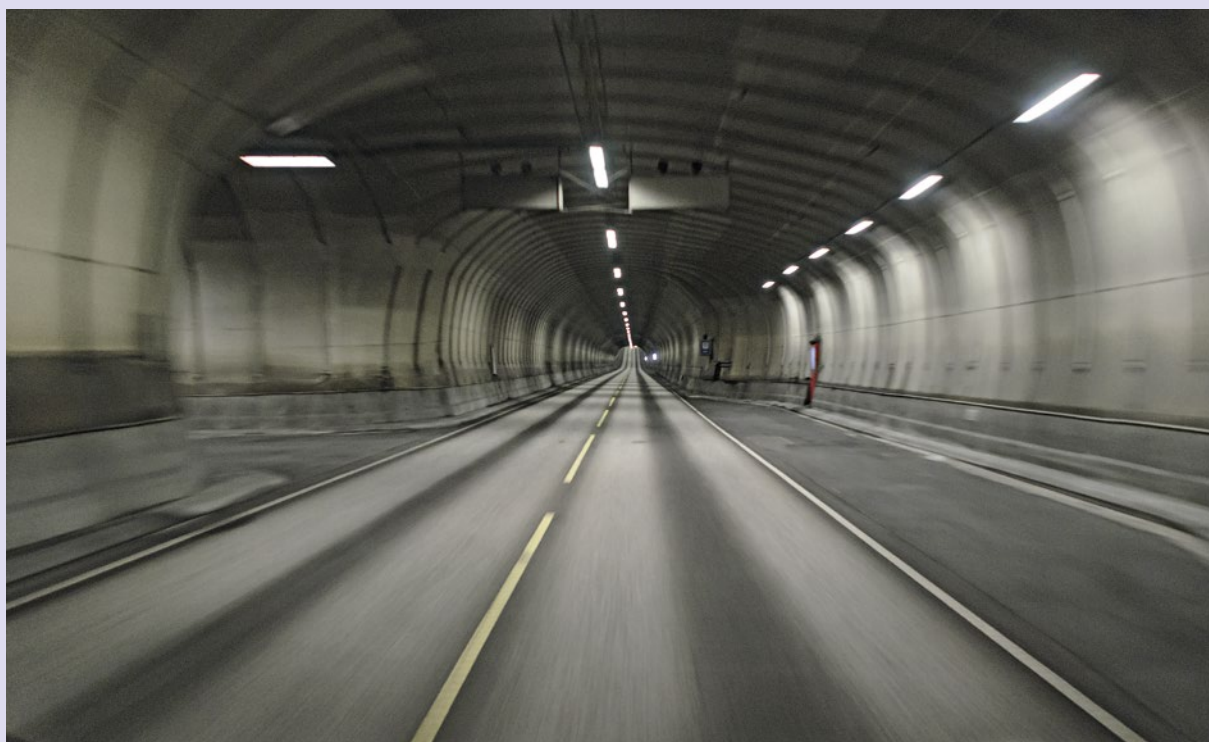


PER ASPERA AD ASTRA

Attraverso le asperità fino alle stelle. Questo famoso motto latino adesso è anche il nostro. Proseguiamo nell'azione per lo sviluppo del turismo in autocaravan

Riguardo alla circolazione e sosta dell'autocaravan durante la pandemia da Covid-19 le misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria attualmente in vigore sono quelle previste dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 14 gennaio 2021. L'articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede una serie di regole valide per l'intero territorio nazionale. Gli articoli 2 e 3 introducono

misure più restrittive da rispettare nelle regioni che il Ministero della Salute ha individuato e individuerà con apposita ordinanza. Trattasi rispettivamente delle cosiddette "aree arancioni" (articolo 2 D.P.C.M. 14/01/2021) e delle "aree rosse" (articolo 3 D.P.C.M. 14/01/2021). In mancanza di specifica ordinanza del Ministero della Salute, la regione è cosiddetta "gialla" e come tale soggetta alle misure dell'articolo 1 D.P.C.M. 14/01/2021.



Siamo dentro il tunnel della pandemia, per aggiornarti apri www.coordinamentocamperisti.it

PANDEMIA Dal **25 gennaio 2020** al **3 febbraio 2021** è caduta e seguita a cadere una valanga di oltre 2.000 provvedimenti tra Leggi, Decreti, FAQ, Circolari, Ordinanze eccetera.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vede la D.ssa Anisa Myrto in continuo aggiornamento per rispondere via mail ai soli associati perché il nostro tempo e le nostre risorse ci consentono di rispondere alle sole richieste degli associati nonché di attivare azioni per la libera circolazione e sosta alle autocaravan. Per garantire una corretta informazione, che è quella rilasciata per iscritto, la D.ssa Anisa Myrto risponderà unicamente alle mail inviate a info@incamper.org.

ISTANZA INVIATA AL GOVERNO PER REGOLA

ISTANZA 21/01/2021
pag. 1 di 2

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ansc@pec.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it
www.coordinamentocamperisti.it
055 2469343 - 328 8169174
codice fiscale 92097020348
www.incamper.org

Firenze, 21 gennaio 2021

P.e.c.

Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Consiglio dei Ministri
uscm@palazzochigi.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione del D.L. n. 2/2021 e del D.P.C.M. 14.1.2021.

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan per esporre e richiedere quanto segue.

Premesso che

- il D.L. 2/2021 e il D.P.C.M. 14.1.2021 hanno previsto nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da covid-19;
- sono sempre vietati, a prescindere dalla gravità del rischio, gli spostamenti verso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria, a eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità e di quelli consentiti, con ulteriori specifiche limitazioni, a chi vive nei comuni fino a 5.000 abitanti;
- nelle aree qualificate rosse, sono consentiti esclusivamente spostamenti all'interno del proprio comune e solo per motivi di lavoro, salute o necessità;

considerato che

- non influisce sul rischio di contagio lo spostamento di persone conviventi con mezzi di trasporto propri anche se diretti verso comuni, regioni o province autonome diverse da quelle di residenza, domicilio o abitazione;
- le autocaravan consentono a un nucleo familiare di essere autonomo per un certo tempo senza necessità di alcun servizio. Circolare in

MENTARE GLI SPOSTAMENTI CON I VEICOLI

ISTANZA 21/01/2021
pag. 2 di 2

autocaravan nel rispetto del codice della strada NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica come confermato anche dal Ministero dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007 nella quale si legge *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*;

- influisce sul rischio di contagio la permanenza all'interno di locali chiusi aperti al pubblico e areati con sistemi di riciclo forzato dell'aria, l'assembramento di persone anche all'aperto, il mancato utilizzo di idonee misure di protezione delle vie respiratorie, il mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

Tanto premesso, si chiede di chiarire che le misure di contenimento del rischio di contagio da covid-19 attualmente in vigore per effetto dei provvedimenti in oggetto consentono:

1. di spostarsi con un proprio mezzo di trasporto anche verso comuni, regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o domicilio per raggiungere seconde case di proprietà o in uso, strutture ricettive, terreni di proprietà o in uso per attività agricole e di allevamento, località dove praticare attività ludiche;
2. di spostarsi con un proprio mezzo di trasporto anche verso comuni, regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o domicilio per raggiungere rimessaggi di autocaravan, imbarcazioni e velivoli per verificarne lo stato e farne uso nel rispetto delle ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio da covid-19;
3. circolare in autocaravan anche verso comuni, regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o domicilio al fine di praticare attività turistica nel rispetto delle ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio da covid-19.

Distinti saluti.

La Presidente
Isabella Cocolo

**È compito di tutti i proprietari di autocaravan ricordare al Governo,
ai parlamentari e agli organi di informazione che durante la pandemia da Covid-19
circolare e sostare con l'autocaravan NON contribuisce alla diffusione del virus perché:**

1. è un turismo sostenibile che contribuisce allo sviluppo socioeconomico locale grazie agli acquisti fatti e che, dopo aver sostato, riparte lasciando intatto il territorio. Infatti, la Comunità Europea ha espressamente riconosciuto il turismo in autocaravan come turismo sostenibile approvando nel 2005 la Relazione Luis Queirò che all'articolo 11e sanciva *"Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e le autocaravan in tutta la Comunità"*;
2. la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo come recita l'articolo 185 del Codice della Strada;
3. **l'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine** e sicurezza pubblica essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza. Ciò detto, è doveroso riconoscere agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi;
4. **l'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica** poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma, essendo dotata di impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride. Infatti, nell'allestimento interno c'è la cucina, il bagno e i letti che consentono una vera autonomia al pari di un'abitazione civile. Essendo presenti su tutto il territorio italiano gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan, un sindaco non può obbligare le autocaravan a sostare e/o soggiornare in parcheggi attrezzati, aree attrezzate e campeggi a pagamento;
5. **l'autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell'ambiente** poiché riparte, dopo aver sostato, lasciando integro il territorio;
6. **la sosta delle autocaravan NON costituisce e NON va confusa con il campeggio** in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene alla circolazione;
7. **l'autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana** poiché il transito, la sosta o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso, o di illegalità o di abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. La famiglia in autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminali in atto nei luoghi in cui sosta.

È altrettanto importante far presente al Governo, ai parlamentari, ai presidenti di regione e ai sindaci che, se costretti a emanare restrizioni alla circolazione per contenere la pandemia, consentano la libera circolazione stradale a chi si reca presso la seconda abitazione perché, nello spostarsi a bordo di un veicolo dalla propria residenza alla seconda casa, non si attivano contatti significativi mentre, al contrario, fruire di tale seconda opportunità permette significativamente di evitare gli accumuli di stress che, oltretutto, portano ad ammalarsi.

Sentenze e Revoche nel biennio 2019-2020

Conferma del diritto alla circolazione delle autocaravan

Nel biennio 2019-2020 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi rappresentati dalle sentenze e provvedimenti che hanno annullato o revocato le ordinanze istitutive delle limitazioni alle autocaravan oltre alle sanzioni amministrative a carico degli utenti. Obiettivi raggiunti grazie alla professionalità e alle azioni intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti. Di seguito alcuni risultati ottenuti **dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò** con la sintetica indicazione della limitazione o del procedimento e del provvedimento finale.

Alberobello (BA)

Atto: verbali di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti
Revoca: provvedimento di revoca del 9 dicembre 2020.

Butera (CL)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 dell'11 luglio 2017.
Revoca: **ordinanza di revoca del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 23 gennaio 2019.**

Recco (GE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del Comune di Recco per violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Autorità: Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Mariangela Giorgetti.
Estremi della causa: R.G. n. 8841/2018
Annullamento: **sentenza n. 76/2019 pubblicata il 5 febbraio 2019**

Porto Cesareo (LE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della Guardia di Finanza per violazione dell'art. 1154 codice della navigazione.
Autorità: Tribunale di Lecce – giudice Dr. Maria Esposito.
Estremi della causa: R.G. n. 9083/2016
Annullamento: **sentenza n. 578/2019 pubblicata il 15 febbraio 2019**

Manciano (GR)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del Comune di Manciano per violazione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati in via del Molino.
Autorità: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 714/2014
Annullamento: **sentenza n. 137/2019 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Dobbiaco (BZ)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 alle ore 8.
Autorità: Giudice di Pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Estremi della causa: R.G. n. 748/2018
Annullamento: **sentenza n. 49/2019 pubblicata il 2 marzo 2019**

Terlano (BZ)

Oggetto: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e divieti di transito per altezza in via Jakobi nonché della successiva ordinanza integrativa n. 20 del 26.5.2017.
Autorità: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano – giudice estensore Dr. Terenzio Del Gaudio; presidente Dr. Edith Engl
Estremi della causa: R.G. n. 111/2019
Annullamento: **sentenza n. 69/2019 pubblicata il 13 marzo 2019**

Branzi (BG)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.

Revoca: **nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019**, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.

Massa (MS)

Limitazione: divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in alcune strade del territorio, istituito con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.

Revoca: **determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019**, di revoca della precedente determinazione n. 383/2018.

San Benedetto del Tronto (AP)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinali d'Italia e viale dei Tigli.

Autorità: Giudice di Pace di Ascoli Piceno – giudice Dr. Francesca Volpi.

Estremi della causa: R.G. n. 5658/2018

Annullamento: **sentenza n. 276/2019 pubblicata il 26 giugno 2019**

Cesenatico (FC)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.

Autorità: Giudice di Pace di Forlì – giudice Dr. Guglielmo Giuliano.

Estremi della causa: R.G. n. 4687/2019

Annullamento: **sentenza n. 477/2020 pubblicata il 14 settembre 2019**

Riccione (RN)

Limitazione: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in piazzale Neruda e piazzale Marinali d'Italia istituito con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.

Revoca: **nota del Comune di Riccione del 26 settembre 2019**, di comunicazione di avvenuta rimozione dei divieti installati in piazzale Neruda dalla precedente ordinanza n. 272/96.

Germignaga (VA)

Limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.

Revoca: **ordinanza del Comune di Germignaga n. 36 del 15 ottobre 2019**, di revoca della precedente ordinanza n. 46/2018.

Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto

Oggetto: riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto per violazione della riserva di sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro a Castiglione della Pescaia (GR).

Autorità: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.

Estremi della causa: R.G. n. 1069/2018

Annullamento: **sentenza n. 795/2019 pubblicata il 16 ottobre 2019.**

Massa (MS)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola

Autorità: Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.

Estremi della causa: R.G. n. 819/2018

Annullamento: **dispositivo n. 238/2020 pubblicato il 15 luglio 2020**

Bagno a Ripoli (FI)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.

Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Sonia Salerno.

Estremi della causa: R.G. n. 1176/2020

Annullamento: **sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 25 luglio 2020.**

Provincia di Grosseto

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan sulla S.P. 37 Macinaie dal km 9+400 al km 9+650 lato destro e sulla S.P. 45 Contessa dal km 0+150 al km 0+400 istituito con ordinanza n. 20406 del 5 agosto 2020.

Revoca: **ordinanza della Provincia di Grosseto n. 24040 del 16 settembre 2020**, di revoca della precedente ordinanza n. 20406/2020.

Gallipoli (LE)

Limitazione:

divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.

Revoca:

nota del Comune di Gallipoli prot. n. 44585 del 22 settembre 2020, di comunicazione dell'ordine di rimozione del divieto di fermata alle autocaravan, non supportato da alcun provvedimento.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)

Oggetto: annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 9.1.2020 e dell'ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 24.07.2018 istitutiva della limitazione temporale per la sosta delle autocaravan presso il passo di Lavazé.

Autorità: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento – presidente ed estensore Dr. Carlo Polidori

Estremi della causa: R.G. n. 62/2020

Annullamento: **sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020**

Minturno (LT)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio di via Sieci.

Autorità: Tribunale di Cassino – giudice Dr. Federico Eramo

Estremi della causa: R.G. n. 4063/2018

Annullamento: **sentenza n. 779/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020**

Recco (GE)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.

Autorità: Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Rosa Leite Luzia.

Estremi della causa: R.G. n. 9680/2019

Annullamento: **dispositivo n. 1261/2020 pubblicato il 30 ottobre 2020**

Massa (MS)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola

Autorità: Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.

Estremi della causa: R.G. n. 949/2018

Annullamento: **dispositivo n. 409/2020 pubblicato il 9 dicembre 2020**

Inoltre, i nostri consulenti Avv. Marcello Viganò e Avv. Assunta Brunetti hanno ottenuto le seguenti sentenze e revoche aventi per oggetto altre violazioni del Codice della Strada:

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio

Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.

Estremi della causa: R.G. n. 6442/2017

Annullamento: **sentenza n. 3290/2018 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità

Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.

Estremi della causa: R.G. n. 14931/2016

Annullamento: **sentenza n. 1783/2018 del 7 marzo 2019**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio

Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.

Estremi della causa: R.G. n. 6443/2017

Annullamento: **sentenza n. 2005/2018 pubblicata il 26 marzo 2019**

San Vero Milis (OR)

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza comunale istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa
Autorità: Tribunale di Oristano – giudice Dr. Consuelo Mighela.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2017
Annullamento: **sentenza n. 553/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019**

Firenze

Verbale: verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S., per eccesso di velocità.
Revoca: **nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019**, di archiviazione in autotutela del verbale.

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 4779/2018
Annullamento: **sentenza n. 1749/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 9722/2017
Annullamento: **dispositivo di sentenza del 20 gennaio 2020**

Porto San Giorgio (FM)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente.
Autorità: Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.
Estremi della causa: R.G. n. 3288/2019
Annullamento: **sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31 gennaio 2020**

Arezzo

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S., per secondo passaggio in ZTL
Autorità: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 458/2020
Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell'8 giugno 2020**, di annullamento in autotutela del verbale – **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S., per eccesso di velocità
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Carla De Santis.
Estremi della causa: R.G. n. 277/2020
Annullamento: **sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020**

Arezzo

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S., per secondo passaggio in ZTL
Autorità: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 3664/2019
Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020**, di annullamento in autotutela del verbale e successiva **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S., per sosta riservata ai residenti
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Maria Barbara Benvenuti.
Estremi della causa: R.G. n. 8427/2019
Annullamento: **sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020**

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S., per eccesso di velocità
Autorità: Tribunale di Firenze – giudice Dr. Susanna Zanda.
Estremi della causa: R.G. n. 9884/2019
Annullamento: **sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020**

Procedimenti pendenti

Di seguito, l'elenco dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti al **27 gennaio 2021** suddivisi per autorità con indicazione dell'amministrazione convenuta e, per i processi, dell'ufficio giudiziario, del numero di ruolo generale e della data di deposito o notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

T.A.R. Abruzzo

ANCC / Comune di Martinsicuro: R.G. 415/2016 - deposito ricorso 24 settembre 2016

T.A.R. Calabria

ANCC / Comune di Montegiordano: R.G. 1431/2017 - deposito ricorso 22 novembre 2017

ANCC / Comune di Tropea: R.G. 1402/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Liguria

ANCC / Comune di Levanto: R.G. 420/2018 - deposito ricorso 20 giugno 2018

T.A.R. Lombardia

ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019 - deposito ricorso 19 dicembre 2019

T.A.R. Piemonte

ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020 - deposito ricorso 16 maggio 2020

ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - deposito ricorso 12 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - deposito ricorso 17 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - deposito ricorso 27 gennaio 2021

T.A.R. Puglia - Bari

P.L. / Comune di Vieste: R.G. 1029/2015 - deposito ricorso 5 agosto 2015

ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Sardegna

ANCC / Comune di Bari Sardo: R.G. 908/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

T.A.R. Sicilia - Catania

ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019 - deposito ricorso 2 agosto 2019

ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020 - deposito ricorso 24 settembre 2020

T.A.R. Toscana

ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G. 944/2017 - deposito ricorso 18 luglio 2017

ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017 - deposito ricorso 19 ottobre 2017

ANCC / Comune di Massa: R.G. 1327/2018 - deposito ricorso 19 settembre 2018

ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019 - deposito ricorso 1° agosto 2019

ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020

ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020

ANCC / Ministero Infrastrutture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020 - deposito ricorso 20 maggio 2020

TRGA Trentino-Alto Adige – Trento

ANCC / Comune di Trento: R.G. 6/2021 - deposito ricorso 21 gennaio 2021

T.A.R. Umbria

ANCC / Comune di Terni: R.G. 565/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 3.000,00.
-  Esborsi euro 700,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.
-  In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 3.000,00.

PREFETTURE

Prefettura di Lecce

Comune di Gallipoli - deposito ricorso 22 gennaio 2021

Prefettura di Pesaro-Urbino

Comune di Gradara - deposito ricorso 3 novembre 2020

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 300,00.

GIUDICI DI PACE

Comune di Andalo

Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020 - ricorso del 4 giugno 2020

Comune di Arezzo

Giudice di Pace di Arezzo: R.G. 458/2020 - ricorso dell'11 febbraio 2020

Comune di Arzachena - Capitaneria di Olbia

Giudice di Pace di La Maddalena: R.G. 4/2020 - ricorso del 9 gennaio 2020

Giudice di Pace di La Maddalena: R.G. 5/2020 - ricorso del 9 gennaio 2020

Comune di Ascea

Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. da assegnare - ricorso del 18 dicembre 2020

Comune di Buggerru

Giudice di Pace di Cagliari: R.G. 1092/2020 - ricorso del 17 marzo 2020

Comune di Cabras

Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 1° ottobre 2020

Comune di Caorle

Giudice di Pace di Pordenone: R.G. 418/2019 - ricorso del 7 febbraio 2019

Comune di Dobbiaco

Giudice di Pace di Brunico: R.G. 623/2020 - ricorso del 6 novembre 2020

Comune di Finale Ligure

Giudice di Pace di Savona: R.G. 2251/2020 - ricorso del 11 dicembre 2020

Comune di Genova

Giudice di Genova: R.G. 1454/2019 - ricorso del 21 febbraio 2019

Comune di Oliveri

Giudice di Pace di Patti: R.G. 432/2020 - ricorso del 25 novembre 2020

Giudice di Pace di Patti: R.G. 433/2020 - ricorso del 25 novembre 2020

Comune di Piombino

Giudice di Pace di Piombino: R.G. 23/2021 - ricorso del 13 gennaio 2021

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

 Onorari euro 500,00.

 Esborsi euro 60,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.

 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario e al numero delle udienze.

 In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 500,00.

TRIBUNALI (primo grado)

Tribunale di Parma:

Ministero dell'Economia e delle Finanze: R.G. 4223/2020 - deposito ricorso 13 novembre 2020

TRIBUNALI (appello)

Tribunale di Agrigento

Comune di San Giovanni Gemini: R.G. 3337/2020 - deposito ricorso 11 dicembre 2020

Tribunale di Arezzo:

Prefettura di Arezzo (Polizia Stradale di Arezzo): R.G. 3392/19 - deposito ricorso 10 luglio 2019

Tribunale di Cagliari

Comune di Arbus: R.G. 9963/2017 - deposito ricorso 31 ottobre 2017

Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018 - deposito ricorso 24 dicembre 2018

Tribunale di Milano:

Caravan Schiavolin: R.G. 44859/2018 - notifica citazione 19 settembre 2018

Tribunale di Tempio Pausania:

Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014 - deposito ricorso 17 luglio 2014

* Sono in preparazione gli appelli ai seguenti Tribunali:

Tribunale di Imperia;

Tribunale di Brescia (Comune di Salò)

Tribuna di Ancona (Comune di Ancona)

Tribunale di Genova (Comune di Genova GDP RG 2333/19)

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 1.000,00.
-  Esborsi euro 120,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.
-  In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 1.000,00

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comune di Firenze: R.G. 19874/2018, notifica controricorso 27 luglio 2018

Comune di Rodengo Saiano: R.G. 7417/2019, notifica ricorso 28 febbraio 2019

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 750,00.
-  Esborsi euro 130,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni, euro 300,00.
-  In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 750,00.

ULTERIORI ATTIVITÀ

Istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 6 DPR 495/92

- | | |
|--|---|
| 1) Alberobello, istanza del 26.11.2015 e del 16.1.2019 | 25) Loano, istanza 18.10.2017 |
| 2) Andriano, istanza del 5.4.2018 e del 21.6.2018 | 26) Luino, istanza del 14.3.2019 |
| 3) Aquileia, istanza del 12.3.2019 | 27) Marsala, istanza del 30.4.2018 |
| 4) Arco, n. quattro istanze del 4.4.2018 | 28) Milano, istanza del 27.3.2018 |
| 5) Ascea, istanza del 20.7.2018 | 29) Minturno, istanza del 2.10.2018 |
| 6) Asiago, istanza del 7.10.2019 | 30) Padova, istanza del 27.2.2018 |
| 7) Biella, istanza del 27.4.2018 | 31) Pella, istanza del 9.7.2019 |
| 8) Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019 | 32) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018 |
| 9) Bormio, istanza del 5.4.2018 | 33) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018 |
| 10) Butera, istanza del 18.1.2019 | 34) Porto Venere, istanza del 19.11.2018 |
| 11) Calasetta, istanza dell'11.6.2018 | 35) Prato, istanza del 2.5.2018 |
| 12) Calenzano, istanza del 18.1.2019 | 36) Recco, istanza del 14.5.2018 |
| 13) Candiolo, istanza del 15.5.2019 | 37) Riva del Garda, istanza del 24.11.2017
e del 4.12.2017 |
| 14) Carrara, istanza del 17.4.2018 | 38) San Quirico d'Orcia, istanza del 18.12.2018 |
| 15) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019 | 39) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019 |
| 16) Caserta, istanza del 24.8.2017 | 40) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020 |
| 17) Cecina istanza del 10.4.2019 | 41) Terracina, istanza del 23.6.2017 |
| 18) Cogne, istanza del 12.11.2018 | 42) Vetralla, istanza dell'11.9.2018 |
| 19) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018 | 43) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018 |
| 20) Finale Ligure, istanza 28.4.2018 | 44) Trieste, istanza dell'11.9.2018 |
| 21) Gallipoli, istanza del 26.3.2018 | 45) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018 |
| 22) Gargnago, istanza del 29.6.2018 | 46) Ventimiglia, istanza del 20.9.2019 |
| 23) Gera Lario, istanza del 19.7.2018 | 47) Villasimius, istanza del 29.9.2017 |
| 24) Imperia, istanza 12.7.2016 | |

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 500,00.

Ricorsi ex art. 37 C.d.S.

- 1) Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017
- 2) Livigno, ricorso del 16.8.2018
- 3) Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017
- 4) Torino – ricorso del 19.6.2018

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 1.000,00.

 Esborsi (notifica e imposta di bollo) euro 50,00.

ULTERIORI ATTIVITÀ

- Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza in merito).
- Scritti difensivi ex legge 689/81.
- Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica e relativa corrispondenza in merito.
- Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all'installazione di segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; istanze per l'iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.
- Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.
- Diffide ex art. 328 c.p.
- Esposti alla Corte dei conti.
- Esposti alla Procura della Repubblica.
- Interventi per i post-vendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).
- Produzione di articoli.
- Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.

Le risorse economiche di cui deve disporre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per le suddette attività non sono indicate a causa della varietà e diversità degli interventi.

Ricorda ai camperisti che incontri, a coloro che puoi informare via mail oppure scrivendo sui social, che:

- non esistono altre associazioni nazionali nel settore turismo itinerante che affrontano i sindaci *anticamper*; infatti, siamo stati i soli a far approvare la legge sulla circolazione e sosta delle autocaravan e a intervenire ogni giorno per farla rispettare;
- inviamo puntualmente le analisi e le soluzioni per sviluppare il turismo al Governo, a tutti i parlamentari, alle regioni e ai sindaci: un lavoro espletato **senza acquisire pubblicità a pagamento e senza ricevere finanziamenti pubblici**;
- siamo gli unici a fornire tempestive informazioni tecnico-giuridiche e a evadere oltre 200 mail in media al giorno;
- le risorse inviateci da **14.443** camperisti nel 2020, nonostante avessimo portato la quota minima sociale a 20 euro l'anno, ci hanno costretto a concentrarci sulle priorità, ma abbiamo proseguito giorno dopo giorno a contrastare i sindaci *anticamper* con ricorsi e istanze, costringendoli a revocare molte ordinanze *anticamper*;
- dobbiamo **affrontare** circa **39.900** figure istituzionali tra sindaci, assessori, Governo, parlamentari, Ministeri, enti, giudici eccetera ma gli oltre **200.000** proprietari di autocaravan che mediamente NON si associano sono sempre pronti a chiederci d'intervenire quando trovano divieti e sbarre oppure per chiedere informazioni sulle normative, ma si "dimenticano" di inviare l'indispensabile contributo che, ripeto, è di 20 o 35 euro l'anno che, con il sistema paypal si possono versare con un click senza pagare commissioni. **Purtroppo**, a fronte dell'ultimo aggiornamento inviato via mail a oltre 90.000 camperisti e con il quale si chiedeva il contributo per il 2021, **al 6 febbraio 2021 hanno rinnovato solo 11.309 equipaggi**.
Ovviamente, il nostro motto rimane: *Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, ricordando di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo.*



incamper
Rivista dal 1988 www.incamper.org

204 luglio-agosto 2021

Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

IN EVIDENZA
RAVENNA,
DASPO
AI CAMPERISTI
La carta verde,
dove e quando serve

FATTI E NON PAROLE

Due esempi della giornaliera e continua battaglia per la difesa dei diritti dei camperisti

1. SONO OCCORSI OLTRE TRE ANNI PER FAR VALERE LA LEGGE

Il Comune di Minturno (LT) sfornava contravvenzioni, trovando l'appoggio dell'Avv. Pietro Tudino nella veste di Giudice di Pace che respingeva i ricorsi finché, grazie al supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sentenza n. 779/2020, pubblicata il 27 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino ha accolto l'appello proposto dal nostro avvocato Assunta Brunetti.

Un'altra battaglia vinta, per cui ci si potrebbe aspettare da parte dei giudici delle sentenze punitive verso i sindaci che, da 30 anni emanano provvedimenti *anticamper*.

Purtroppo non è così; infatti, nonostante siano passati 23 anni dall'entrata in vigore della legge n. 336 del 14 ottobre 1991 (cosiddetta "legge Fausti") e poi dal Nuovo Codice della Strada e malgrado le recenti pronunce giurisprudenziali, ancora oggi sono molti gli enti locali che emanano provvedimenti limitativi della circolazione delle autocaravan.

2. SONO OCCORSI DUE RICORSI AL TAR

Ultimo esempio è il Comune di Vauda Canavese, che, prima ha vietato la sosta delle autocaravan su tutto il territorio, poi ha limitato la sosta delle autocaravan a 60 minuti in prossimità dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali presenti sull'intero territorio comunale.

È, questo, l'ennesimo sindaco che, non accogliendo l'invito a revocare le ordinanze *anticamper*, ha costretto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a presentare ben due ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale.

3. LA SOLUZIONE

Quanto sopra detto e nelle pagine seguenti, la dimostrazione che conferma come, se non intervenissimo continuamente, le ordinanze anticamper sarebbero rapidamente adottate dai 7.914 comuni italiani.

L'esempio citato spiega perché siamo costretti a proseguire la giornaliera guerra per la difesa del diritto a circolare e sostare con l'autocaravan, e dimostra come sia inutile chattare e lamentarsi in rete. Ciò che serve è la forza dell'essere concretamente insieme, con impegno, per affrontare interventi reali che costano tempo e denari.

È con questo spirito che lanciamo l'appello ai camperisti ad associarsi e far associare, dando così forza all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, visto che:

- svolge un'attività tecnico-giuridica, essendo un soggetto qualificato e un ente esponenziale deputato in maniera stabile e duratura alla tutela dell'interesse collettivo di tutti gli utenti di autocaravan a circolare e sostare sul territorio nazionale;
- non è in concorrenza con i club o altre associazioni di settore perché loro svolgono solo attività ricreativa.

COORDINAMENTO CAMPERISTI

Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo

50125 Firenze via di San Niccolò 21

055 2469343 • 328 8169174

www.coordinamentocamperisti.it • www.incamper.org

Le sentenze che hanno annullato le ordinanze *anticamper* e le revoche effettuate in autotutela d'ufficio

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi rappresentati dalle sentenze e provvedimenti che hanno annullato o revocato le ordinanze istitutive delle limitazioni per le autocaravan oltre alle sanzioni amministrative a carico degli utenti. Obiettivi raggiunti grazie alla professionalità e alle azioni intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti.

Di seguito alcuni risultati ottenuti **dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò** con la sintetica indicazione della limitazione o del procedimento e del provvedimento finale.

Alberobello (BA)

Atto: verbali di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti
Revoca: provvedimento di revoca del 9 dicembre 2020.

Butera (CL)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 dell'11 luglio 2017.
Revoca: **ordinanza di revoca del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 23 gennaio 2019.**

Recco (GE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del Comune di Recco per violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Autorità: Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Mariangela Giorgetti.
Estremi della causa: R.G. n. 8841/2018
Annullamento: **sentenza n. 76/2019 pubblicata il 5 febbraio 2019**

Porto Cesareo (LE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della Guardia di Finanza per violazione dell'art. 1154 codice della navigazione.
Autorità: Tribunale di Lecce – giudice Dr. Maria Esposito.
Estremi della causa: R.G. n. 9083/2016
Annullamento: **sentenza n. 578/2019 pubblicata il 15 febbraio 2019**

Manciano (GR)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del Comune di Manciano per violazione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati in via del Molino.
Autorità: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 714/2014
Annullamento: **sentenza n. 137/2019 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Dobbiaco (BZ)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 alle ore 8.
Autorità: Giudice di Pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Estremi della causa: R.G. n. 748/2018
Annullamento: **sentenza n. 49/2019 pubblicata il 2 marzo 2019**

Terlano (BZ)

Oggetto: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e divieti di transito per altezza in via Jakobi nonché della successiva ordinanza integrativa n. 20 del 26.5.2017.

Autorità: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano – giudice estensore Dr. Terenzio Del Gaudio; presidente Dr. Edith Engl
Estremi della causa: R.G. n. 111/2019
Annullamento: **sentenza n. 69/2019 pubblicata il 13 marzo 2019**

Branzi (BG)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Revoca: **nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019**, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.

Massa (MS)

Limitazione: divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in alcune strade del territorio, istituito con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.
Revoca: **determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019**, di revoca della precedente determinazione n. 383/2018.

San Benedetto del Tronto (AP)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinali d'Italia e viale dei Tigli.
Autorità: Giudice di Pace di Ascoli Piceno – giudice Dr. Francesca Volpi.
Estremi della causa: R.G. n. 5658/2018
Annullamento: **sentenza n. 276/2019 pubblicata il 26 giugno 2019**

Cesenatico (FC)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.
Autorità: Giudice di Pace di Forlì – giudice Dr. Guglielmo Giuliano.
Estremi della causa: R.G. n. 4687/2019
Annullamento: **sentenza n. 477/2020 pubblicata il 14 settembre 2019**

Riccione (RN)

Limitazione: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in piazzale Neruda e piazzale Marinali d'Italia istituito con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.
Revoca: **nota del Comune di Riccione del 26 settembre 2019**, di comunicazione di avvenuta rimozione dei divieti installati in piazzale Neruda dalla precedente ordinanza n. 272/96.

Germignaga (VA)

Limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.
Revoca: **ordinanza del Comune di Germignaga n. 36 del 15 ottobre 2019**, di revoca della precedente ordinanza n. 46/2018.

Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto

Oggetto: riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto per violazione della riserva di sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro a Castiglione della Pescaia (GR).
Autorità: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 1069/2018
Annullamento: **sentenza n. 795/2019 pubblicata il 16 ottobre 2019.**

Massa (MS)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola
Autorità: Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.
Estremi della causa: R.G. n. 819/2018
Annullamento: **dispositivo n. 238/2020 pubblicato il 15 luglio 2020**

Bagno a Ripoli (FI)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Sonia Salerno.

Estremi della causa: R.G. n. 1176/2020
Annullamento: **sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 25 luglio 2020.**

Provincia di Grosseto

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan sulla S.P. 37 Macinaie dal km 9+400 al km 9+650 lato destro e sulla S.P. 45 Contessa dal km 0+150 al km 0+400 istituito con ordinanza n. 20406 del 5 agosto 2020.

Revoca: **ordinanza della Provincia di Grosseto n. 24040 del 16 settembre 2020**, di revoca della precedente ordinanza n. 20406/2020.

Gallipoli (LE)

Limitazione: divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.

Revoca: **nota del Comune di Gallipoli prot. n. 44585 del 22 settembre 2020**, di comunicazione dell'ordine di rimozione del divieto di fermata alle autocaravan, non supportato da alcun provvedimento.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)

Oggetto: annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 9.1.2020 e dell'ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 24.07.2018 istitutiva della limitazione temporale per la sosta delle autocaravan presso il passo di Lavazé.

Autorità: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento – presidente ed estensore Dr. Carlo Polidori

Estremi della causa: R.G. n. 62/2020

Annullamento: **sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020**

Minturno (LT)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio di via Sieci.

Autorità: Tribunale di Cassino – giudice Dr. Federico Eramo

Estremi della causa: R.G. n. 4063/2018

Annullamento: **sentenza n. 779/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020**

Recco (GE)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.

Autorità: Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Rosa Leite Luzia.

Estremi della causa: R.G. n. 9680/2019

Annullamento: **dispositivo n. 1261/2020 pubblicato il 30 ottobre 2020**

Massa (MS)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola

Autorità: Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.

Estremi della causa: R.G. n. 949/2018

Annullamento: **dispositivo n. 409/2020 pubblicato il 9 dicembre 2020**

Levanto (SP)

Oggetto: annullamento dell'ordinanza del Comune di Levanto 3/2018 inerente il divieto di sosta permanente degli autocaravan su tutto il territorio comunale

Autorità: TAR per la Liguria (Sezione Seconda) – Giudice estensore, Presidente FF Paolo Peruggia, 00420/2018 REG.RIC.

Annullamento: **sentenza n. 00111/2021 REG. PROV.COLL. pubblicata il 13 febbraio 2021.**

Comune di Levanto (IM)

Oggetto del processo: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 istitutiva del divieto di sosta permanente alle autocaravan su tutto il territorio comunale.

Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Presidente Estensore Dr. Paolo Peruggia.

Estremi della causa: R.G. n. 420/2018

Annullamento: **sentenza n. 111/2021 pubblicata il 13 febbraio 2021**

Comune di Piombino

Verbale: verbale di violazione art. 18 del Regolamento ANPIL
Revoca: **annullamento in autotutela** comunicato con nota del Comune di Piombino prot. 7735/2021 del **26 febbraio 2021**.

IMPORTANTE RAMMENTARE

Hanno accolto il ricorso presentato dall'Avv. Marcello Viganò per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, annullando le ordinanze *anticamper* i TAR: **Toscana 576/2015, Bolzano 69/2019, Trento 179/2020, Liguria 111/2021**

Inoltre, i nostri consulenti Avv. Marcello Viganò e Avv. Assunta Brunetti hanno ottenuto le seguenti sentenze e revoche aventi per oggetto altre violazioni del Codice della Strada:

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 6442/2017
Annullamento: **sentenza n. 3290/2018 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 14931/2016
Annullamento: **sentenza n. 1783/2018 del 7 marzo 2019**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 6443/2017
Annullamento: **sentenza n. 2005/2018 pubblicata il 26 marzo 2019**

San Vero Milis (OR)

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza comunale istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa
Autorità: Tribunale di Oristano – giudice Dr. Consuelo Mighela.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2017
Annullamento: **sentenza n. 553/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019**

Firenze

Verbale: verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità.
Revoca: **nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019**, di archiviazione in autotutela del verbale.

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 4779/2018
Annullamento: **sentenza n. 1749/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 9722/2017
Annullamento: **dispositivo di sentenza del 20 gennaio 2020**

Porto San Giorgio (FM)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente.
Autorità: Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.
Estremi della causa: R.G. n. 3288/2019
Annullamento: **sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31 gennaio 2020**

Arezzo

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL
Autorità: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 458/2020
Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell'8 giugno 2020**, di annullamento in autotutela del verbale – **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Carla De Santis.
Estremi della causa: R.G. n. 277/2020
Annullamento: **sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020**

Arezzo

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL
Autorità: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 3664/2019
Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020**, di annullamento in autotutela del verbale e successiva **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per sosta riservata ai residenti
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Maria Barbara Benvenuti.
Estremi della causa: R.G. n. 8427/2019
Annullamento: **sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020**

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità
Autorità: Tribunale di Firenze – giudice Dr. Susanna Zanda.
Estremi della causa: R.G. n. 9884/2019
Annullamento: **sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020**

Comune di Caorle (VE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Comune di Caorle per violazione dell'ordinanza sindacale n. 224/2008 in piazzale Aldo Moro istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan.
Autorità: Giudice di Pace di Pordenone – giudice Dr. Anna Salice.
Estremi della causa: R.G. n. 418/2019
Annullamento: **sentenza n. 3/2021** pubblicata il **9 marzo 2021**

Comune di La Maddalena (OT)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell'art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2020
Annullamento: **sentenza n. 42/2021** pubblicata il **12 aprile 2021**

Comune di La Maddalena (OT)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell'art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 5/2020
Annullamento: **sentenza n. 43/2021** pubblicata il **12 aprile 2021**

Comune di Finale Ligure (SV)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta in piazza Vuillermin ove vige divieto di transito per autocaravan.
Autorità: Giudice di Pace di Savona – giudice Dr. Stefano Boero.
Estremi della causa: R.G. n. 2251/2020
Annullamento: **dispositivo a verbale di udienza del 7 giugno 2021**

Procedimenti pendenti

Di seguito, l'elenco dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti suddivisi per autorità con indicazione dell'amministrazione convenuta e, per i processi, dell'ufficio giudiziario, del numero di ruolo generale e della data di deposito o notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

T.A.R. Abruzzo

ANCC / Comune di Martinsicuro: R.G. 415/2016 - deposito ricorso 24 settembre 2016

T.A.R. Calabria

ANCC / Comune di Montegiordano: R.G. 1431/2017 - deposito ricorso 22 novembre 2017

ANCC / Comune di Tropea: R.G. 1402/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Lombardia

ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019 - deposito ricorso 19 dicembre 2019

T.A.R. Piemonte

ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020 - deposito ricorso 16 maggio 2020

ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - deposito ricorso 12 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - deposito ricorso 17 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - deposito ricorso 27 gennaio 2021

ANCC / Comune di Arona: R.G. 421/2021 - deposito ricorso 18 maggio 2021

T.A.R. Puglia - Bari

ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Sardegna

ANCC / Comune di Bari Sardo: R.G. 908/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

T.A.R. Sicilia - Catania

ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019 - deposito ricorso 2 agosto 2019

ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020 - deposito ricorso 24 settembre 2020

T.A.R. Toscana

ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G. 944/2017 - deposito ricorso 18 luglio 2017

ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017 - deposito ricorso 19 ottobre 2017

ANCC / Comune di Massa: R.G. 1327/2018 - deposito ricorso 19 settembre 2018

ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019 - deposito ricorso 1° agosto 2019

ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020

ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020

ANCC / Ministero Infrastrutture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020 - deposito ricorso 20 maggio 2020

TRGA Trentino-Alto Adige – Trento

ANCC / Comune di Trento (ord. 1341/2020): R.G. 6/2021, deposito ricorso 21 gennaio 2021

ANCC / Comune di Trento (ord. 458/2021): R.G. 6/2021, deposito motivi aggiunti 7 giugno 2021

T.A.R. Umbria

ANCC / Comune di Terni: R.G. 565/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

📄 Onorari euro 3.000,00.

📄 Esborsi euro 700,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.

📄 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.

📄 In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 3.000,00.

PREFETTURE

Prefettura di Lecce

Comune di Gallipoli - deposito ricorso 22 gennaio 2021

Prefettura di Pesaro-Urbino

Comune di Gradara - deposito ricorso 3 novembre 2020

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 300,00.

GIUDICI DI PACE

Comune di Andalo

Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020 - ricorso del 4 giugno 2020

Comune di Arezzo

Giudice di Pace di Arezzo: R.G. 458/2020 - ricorso dell'11 febbraio 2020

Comune di Ascea

Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. da assegnare - ricorso del 18 dicembre 2020

Comune di Buggerru

Giudice di Pace di Cagliari: R.G. 1092/2020 - ricorso del 17 marzo 2020

Comune di Cabras

Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 1° ottobre 2020

Comune di Dobbiaco

Giudice di Pace di Brunico: R.G. 623/2020 - ricorso del 6 novembre 2020

Comune di Genova

Giudice di Genova: R.G. 1454/2019 - ricorso del 21 febbraio 2019

Tribunale di Oristano

Comune di Cabras – R.G. da assegnare – ricorso del 4 giugno 2021

Comune di Orosei

Giudice di Pace di Nuoro: R.G. da assegnare - ricorso del 3 maggio 2021

Comune di Piombino

Giudice di Pace di Piombino: R.G. 23/2021 - ricorso del 13 gennaio 2021

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

 Onorari euro 500,00.

 Esborsi euro 60,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.

 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario e al numero delle udienze.

 In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 500,00.

TRIBUNALI (primo grado)

Tribunale di Parma:

Ministero dell'Economia e delle Finanze: R.G. 4223/2020 - deposito ricorso 13 novembre 2020

TRIBUNALI (appello)

Tribunale di Agrigento

Comune di San Giovanni Gemini: R.G. 3337/2020 - deposito ricorso 11 dicembre 2020

Tribunale di Ancona (Comune di Ancona)

Comune di Ancona: R.G. 1058/2021 - deposito ricorso 4 marzo 2021

Tribunale di Arezzo

Prefettura di Arezzo (Polizia Stradale di Arezzo): R.G. 3392/19 - deposito ricorso 10 luglio 2019

Tribunale di Brescia

Comune di Salò: R.G. da assegnare - deposito ricorso 10 maggio 2021

Tribunale di Cagliari

Comune di Arbus: R.G. 9963/2017 - deposito ricorso 31 ottobre 2017

Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018 - deposito ricorso 24 dicembre 2018

Tribunale di Genova

Comune di Genova: R.G. da assegnare - deposito ricorso 7 maggio 2021

Tribunale di Imperia

Comune di Imperia: R.G. 430/2021 - deposito ricorso 1° marzo 2021

Tribunale di Milano

Caravan Schiavolin: R.G. 44859/2018 - notifica citazione 19 settembre 2018

Tribunale di Tempio Pausania

Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014 - deposito ricorso 17 luglio 2014

* Sono in preparazione gli appelli ai seguenti Tribunali:

Tribunale di Messina (Comune di Oliveri)

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 1.000,00.
-  Esborsi euro 120,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non quantificabili in via preventiva in quanto variabili in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.
-  In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 1.000,00

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comune di Firenze: R.G. 19874/2018, notifica controricorso 27 luglio 2018

Comune di Rodengo Saiano: R.G. 7417/2019, notifica ricorso 28 febbraio 2019

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 750,00.
-  Esborsi euro 130,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni, euro 300,00.
-  In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 750,00.

ULTERIORI ATTIVITÀ

Istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 6 DPR 495/92

- | | |
|--|---|
| 1) Alberobello, istanza del 26.11.2015 e del 16.1.2019 | 25) Loano, istanza 18.10.2017 |
| 2) Andriano, istanza del 5.4.2018 e del 21.6.2018 | 26) Luino, istanza del 14.3.2019 |
| 3) Aquileia, istanza del 12.3.2019 | 27) Marsala, istanza del 30.4.2018 |
| 4) Arco, n. quattro istanze del 4.4.2018 | 28) Milano, istanza del 27.3.2018 |
| 5) Ascea, istanza del 20.7.2018 | 29) Minturno, istanza del 2.10.2018 |
| 6) Asiago, istanza del 7.10.2019 | 30) Padova, istanza del 27.2.2018 |
| 7) Biella, istanza del 27.4.2018 | 31) Pella, istanza del 9.7.2019 |
| 8) Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019 | 32) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018 |
| 9) Bormio, istanza del 5.4.2018 | 33) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018 |
| 10) Butera, istanza del 18.1.2019 | 34) Porto Venere, istanza del 19.11.2018 |
| 11) Calasetta, istanza dell'11.6.2018 | 35) Prato, istanza del 2.5.2018 |
| 12) Calenzano, istanza del 18.1.2019 | 36) Recco, istanza del 14.5.2018 |
| 13) Candiolo, istanza del 15.5.2019 | 37) Riva del Garda, istanza del 24.11.2017
e del 4.12.2017 |
| 14) Carrara, istanza del 17.4.2018 | 38) San Quirico d'Orcia, istanza del 18.12.2018 |
| 15) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019 | 39) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019 |
| 16) Caserta, istanza del 24.8.2017 | 40) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020 |
| 17) Cecina istanza del 10.4.2019 | 41) Terracina, istanza del 23.6.2017 |
| 18) Cogne, istanza del 12.11.2018 | 42) Vetralla, istanza dell'11.9.2018 |
| 19) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018 | 43) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018 |
| 20) Finale Ligure, istanza 28.4.2018 | 44) Trieste, istanza dell'11.9.2018 |
| 21) Gallipoli, istanza del 26.3.2018 | 45) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018 |
| 22) Gargnago, istanza del 29.6.2018 | 46) Ventimiglia, istanza del 20.9.2019 |
| 23) Gera Lario, istanza del 19.7.2018 | 47) Villasimius, istanza del 29.9.2017 |
| 24) Imperia, istanza 12.7.2016 | |

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 500,00.

Ricorsi ex art. 37 C.d.S.

- 1) Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017
- 2) Livigno, ricorso del 16.8.2018
- 3) Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017
- 4) Torino – ricorso del 19.6.2018

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 1.000,00.

 Esborsi (notifica e imposta di bollo) euro 50,00.

ULTERIORI ATTIVITÀ

- Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza in merito).
- Scritti difensivi ex legge 689/81.
- Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica e relativa corrispondenza in merito.
- Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all'installazione di segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; istanze per l'iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.
- Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.
- Diffide ex art. 328 c.p.
- Esposti alla Corte dei conti.
- Esposti alla Procura della Repubblica.
- Interventi per i postvendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).
- Produzione di articoli.
- Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.

Le risorse economiche di cui deve disporre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per le suddette attività non sono indicate a causa della varietà e diversità degli interventi.

Ricorda ai camperisti che incontri, a coloro che puoi informare via mail oppure scrivendo sui social, che:

- non esistono altre associazioni nazionali nel settore turismo itinerante che affrontano i sindaci *anticamper*; infatti, siamo stati i soli a far approvare la legge sulla circolazione e sosta delle autocaravan e a intervenire ogni giorno per farla rispettare;
- inviamo puntualmente le analisi e le soluzioni per sviluppare il turismo al Governo, a tutti i parlamentari, alle regioni e ai sindaci: un lavoro espletato **senza acquisire pubblicità a pagamento e senza ricevere finanziamenti pubblici**;
- siamo gli unici a fornire tempestive informazioni tecnico-giuridiche e a evadere oltre 200 mail in media al giorno;
- le risorse inviateci da **14.443** camperisti nel 2020, nonostante avessimo portato la quota minima sociale a 20 euro l'anno, ci hanno costretto a concentrarci sulle priorità, ma abbiamo proseguito giorno dopo giorno a contrastare i sindaci *anticamper* con ricorsi e istanze, costringendoli a revocare molte ordinanze *anticamper*;
- dobbiamo **affrontare** circa **39.900** figure istituzionali tra sindaci, assessori, Governo, parlamentari, Ministeri, enti, giudici eccetera ma gli oltre **200.000** proprietari di autocaravan che mediamente NON si associano sono sempre pronti a chiederci d'intervenire quando trovano divieti e sbarre oppure per chiedere informazioni sulle normative; però si "dimenticano" di inviare l'indispensabile contributo che, ripeto, è di 20 o 35 euro l'anno che, con il sistema paypal si possono versare con un click senza pagare commissioni.



Il cittadino è nudo

La nostra Bastiglia è ancora in piedi. Infatti, nonostante la Rivoluzione francese e la nostra Costituzione, in Italia "Libertà, Fraternità, Uguaglianza" sono una vuota memoria storica. Ogni volta che un cittadino italiano si trova davanti a un pubblico amministratore e scopre un nuovo Sovrano che emana norme con una terminologia e con un sistema "a scatole cinesi", dove un provvedimento ne richiama un altro e via di seguito, creando un intreccio tale da disorientare il cittadino, trasformandolo di fatto in suddito. Poi... solo se il cittadino leso nel suo diritto ha tanti soldi, conosce professionisti in grado di analizzare e contrapporsi validamente a un provvedimento e se ha tanta salute (i giudizi arrivano dopo anni e anni), riesce a veder dichiarata l'illegittimità dell'atto ma nessuno gli restituisce lo stress, il tempo perso, i diritti di cui è stato privato, e il triste risultato è che quasi mai recupera i soldi spesi. Le soluzioni, per evitare che la tecnica del rinvio a provvedimenti impedisca una facile comprensione per i cittadini, sono semplici e a costo zero, alla luce dell'informatizzazione e dell'obbligo di pubblicazione degli atti sull'albo pretorio on line. Basterebbe obbligare l'amministrazione ad allegare gli atti che richiama, in modo tale che in un unico documento il cittadino si ritrovi tutti gli atti che riguardano la questione, senza perdersi nella ricerca dei provvedimenti richiamati o nelle richieste di accesso che a loro volta comportano oneri, tempo e perfino ulteriori contenziosi. Ancora più facile è prevedere l'obbligo di un collegamento ipertestuale per ogni atto o provvedimento richiamato in maniera tale che con un semplice "click" si possa accedere al documento.

Occorre ricordare che prima del 1990 c'era un controllo preventivo esercitato dai comitati regionali di controllo (CORECO); organi delle Regioni istituiti in attuazione dell'art. 130 della Costituzione. I CORECO esercitavano il controllo di legittimità su tutte le deliberazioni dei consigli e delle giunte che, all'epoca della loro istituzione, rappresentavano la maggior parte degli atti amministrativi degli enti locali nonché, in casi determinati dalla legge, potevano esercitare anche il controllo di merito. Ma, di punto in bianco, mentre i cittadini erano assopiti davanti al televisore, i CORECO furono fatti sparire con 3 colpi di mano.

Primo attacco, la legge n. 142 del 1990, che abolì il controllo di merito e ridusse gli atti sottoposti a controllo di legittimità, rendendolo obbligatorio solo per le delibere riservate alla competenza del consiglio comunale o provinciale. Secondo attacco, la legge n. 127 del 1997 c.d. Bassanini-bis e il D.Lgs. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), provvedimenti con i quali gli atti sottoposti a controllo di legittimità furono ulteriormente ridotti.

Attacco finale, la legge costituzionale n. 3 del 2001 che, nel riformare il Titolo V della Carta costituzionale, ha abrogato l'art. 130 della Costituzione, facendo sparire i CORECO in modo che l'ente locale potesse emanare un atto con efficacia immediata senza alcun controllo preventivo di legittimità. In altre parole, l'ente locale emana un atto che incide direttamente sui diritti, lasciando ai cittadini l'eventuale controllo successivo attraverso impugnazioni giurisdizionali o gerarchiche onerose e defatiganti visti gli elevati costi e i lunghi tempi.

Un esempio concreto lo viviamo quotidianamente in tema di circolazione stradale.

In particolare, le famiglie in autocaravan lo vivono dal 1991, perché non passa giorno senza che un sindaco o semplice dirigente, in spregio alla legge Fausti n. 336 del 1991, al Codice della Strada del 1992 e alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituisca un divieto, una limitazione con ordinanza illogica, contraddittoria, senza alcuna preventiva attività istruttoria. Un'attività incontrollata che produce danni, spreco di risorse, aggravio del carico di lavoro dei magistrati e intasa le aule giudiziarie di opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Senza contare gli oneri alle famiglie, costrette a intraprendere onerosi contenziosi per difendere un loro sacrosanto diritto.

Dal 2001 il cittadino è nudo davanti all'esercito dei quasi 8.000 sindaci italiani e altri enti che possono emanare un provvedimento illegittimo con efficacia immediata che limita i diritti del cittadino e/o gli impone costi.

Trasparenza, facilità di comprensione dei provvedimenti, controllo preventivo: questi gli obiettivi per tornare a essere cittadini. Pertanto, a tutti il compito di sollecitare il Governo e i parlamentari:

- 1) a emanare una legge che imponga all'ente locale di allegare i documenti e gli atti che vengono richiamati nel provvedimento amministrativo oppure a imporre il collegamento ipertestuale per ogni atto o provvedimento richiamato;
- 2) a ripristinare e attuare l'art. 130 della Costituzione, riattivando i CORECO e, visto l'ampliamento dei poteri in capo ai dirigenti degli enti locali, occorre estendere il controllo a tutti gli atti amministrativi degli enti locali che possono limitare i diritti dei cittadini.

Un dovere: fermare l'immunità dei Sindaci

Siamo negli anni 2000 ma pare di essere ancora nel Medioevo... Infatti, chi è eletto ad amministrare il bene pubblico può emanare (purtroppo "legittimamente") provvedimenti in violazione di legge senza subirne un'immediata sanzione. Certo, qualcuno può dire che ci sono i ricorsi da poter presentare contro un atto illegittimo ma sono costosissimi e richiedono anni di tempo. In sintesi, soldi e salute che pochi hanno a disposizione. Tra gli esempi eclatanti, che riguardano tutti gli italiani, ci sono le delimitazioni degli stalli di sosta che attivano una discriminazione spessissimo senza la dovuta istruttoria. Tale impunità fa sì che gli enti proprietari delle strade (nella quasi totalità i sindaci) non prestino la necessaria attenzione quando, con disarmante "superficialità", regolamentano la circolazione stradale, motivo per cui causano contenziosi evitabili e una molteplicità di effetti negativi che ne derivano a cascata a carico della Pubblica Amministrazione e del cittadino: ad esempio in termini di spese per apporre e rimuovere la segnaletica stradale illegittima e/o sanzioni ingiuste. E poiché i sindaci in Italia sono 7.904, parliamo di milioni di euro (segnaletiche stradali doppie e/o obsolete e/o in violazione di legge eccetera) e d'inquinamento (tonnellate di vernici buttate sul suolo) che si potrebbero e si dovrebbero evitare. Citiamo il recente caso del Comune di Vigonza (PD) nei confronti del quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta dopo che un proprietario di autocaravan è stato sanzionato per violazione dell'articolo 157 del Codice della Strada in quanto superava le dimensioni dello stallo in cui sostava. In simili casi, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene per verificare che la dimensione degli stalli sia legittima e cioè frutto di un'accurata istruttoria finalizzata ad accertare e dimostrare in maniera oggettiva e inconfutabile la fattibilità tecnica di stalli aventi certe caratteristiche, come ad esempio la lunghezza e la larghezza. In risposta all'istanza con cui si chiedeva l'accesso all'ordinanza o altro provvedimento che ha autorizzato l'apposizione di stalli di sosta in via Bachelet e il documento che ne comprovava l'apposizione, il Comune di Vigonza si è limitato a ribadire che gli stalli risalivano a una lottizzazione di fine anni Ottanta del secolo scorso, e che l'amministrazione si è limitata nel tempo a ridisegnarli sul tracciato originario. Una risposta per varie ragioni inaccettabile. In primo luogo l'istanza di accesso non è stata evasa perché non sono stati trasmessi i provvedimenti e i documenti richiesti e ciò costringerà l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a ulteriori azioni che potrebbero anche sfociare nel ricorso alla giustizia amministrativa. E ciò, tanto per evidenziare gli effetti negativi derivanti dalla superficialità con la quale talvolta operano i pubblici dipendenti. In secondo luogo, un'amministrazione virtuosa non si limita a ridisegnare anno per anno gli stalli, ma ne verifica la regolarità nel tempo, anche in relazione a possibili mutamenti del quadro normativo. Per quanto reso noto dal proprietario di autocaravan sanzionato, gli stalli in via Bachelet nel Comune di Vigonza sarebbero addirittura di dimensioni inferiori a quelle minime previste dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5 novembre 2001 recante *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*. Trattasi di aspetti non trascurabili perché tracciare e mantenere stalli di sosta aventi certe caratteristiche piuttosto che altre significa favorire categorie di veicoli e discriminarne altre in modo illegittimo. E ciò accade nella maggior parte dei casi senza alcuna preventiva istruttoria. Sul punto, con nota prot. 65235 del 25 giugno 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avuto modo di chiarire che *"...la delimitazione delle dimensioni dello stallo di sosta ha spesso anche la funzione di riservare lo stallo solo ad alcune categorie di veicoli. Difatti, qualora l'ente proprietario della strada riservi un parcheggio a una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie"*. Alcuni sindaci giustificano la mancanza di istruttoria perché non hanno personale e/o non hanno risorse per aggiornarlo, ma questa è una scusa; infatti, il sindaco che prende atto di non avere risorse può attivare la **fusione**, che gode di incentivi statali, con uno o più comuni. Ma come sappiamo, al bene collettivo prevale l'interesse privato del non mollare la poltrona di sindaco. Appare ovvio che in una nazione civile, per evitare che il cittadino continui a rimanere un suddito, al Governo e ai parlamentari compete il dovere di provvedere a istituire un organo (vedi ex CO.RE.CO) che esamini preventivamente i provvedimenti che emanano i gestori delle strade e, se emessi in violazione di legge e/o di procedure, deve procedere all'immediato e personale sanzionamento.

CIRCOLAZIONE E SOSTA CON LE AUTOCARAVAN

Una costosa e giornaliera battaglia per la difesa dei diritti

di Isabella Cocolo

1. OCCORRONO ANNI PER FAR VALERE LA LEGGE

Il Comune di Minturno (LT) sfornava contravvenzioni, trovando l'appoggio dell'Avv. Pietro Tudino nella veste di Giudice di Pace che respingeva i ricorsi finché, grazie al supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sentenza n. 779/2020, pubblicata il 27 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino ha accolto l'appello proposto dal nostro avvocato Assunta Brunetti.

Un'altra battaglia vinta, per cui ci si potrebbe aspettare da parte dei giudici delle sentenze punitive verso i sindaci che, da 30 anni emanano provvedimenti *anticamper*.

Purtroppo non è così; infatti, nonostante siano passati 23 anni dall'entrata in vigore della legge n. 336 del 14 ottobre 1991 (cosiddetta "legge Fausti") e poi dal Nuovo Codice della Strada e malgrado le recenti pronunce giurisprudenziali, ancora oggi sono molti gli enti locali che emanano provvedimenti limitativi della circolazione delle autocaravan.

2. SONO NECESSARI I RICORSI AI TAR

Ultimo esempio è il Comune di Vauda Canavese, che, prima ha vietato la sosta delle autocaravan su tutto il territorio, poi ha limitato la sosta delle autocaravan a 60 minuti in prossimità dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali presenti sull'intero territorio comunale.

È, questo, l'ennesimo sindaco che, non accogliendo l'invito a revocare le ordinanze *anticamper*, ha costretto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a presentare ben due ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale.

3. LA SOLUZIONE

Quanto sopra detto e nelle pagine seguenti, la dimostrazione che conferma come, se non intervenissimo continuamente, le ordinanze anticamper sarebbero rapidamente adottate dai 7.904 comuni italiani.

L'esempio citato spiega perché siamo costretti a proseguire la giornaliera guerra per la difesa del diritto a circolare e sostare con l'autocaravan, e dimostra come sia inutile chattare e lamentarsi in rete. Ciò che serve è la forza dell'essere concretamente insieme, con impegno, per affrontare interventi reali che costano tempo e denari. È con questo spirito che lanciamo l'appello ai camperisti ad associarsi e far associare, dando così forza all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, visto che:

- svolge un'attività tecnico-giuridica, essendo un soggetto qualificato deputato in maniera stabile e duratura alla tutela dell'interesse collettivo di tutti gli utenti di autocaravan a circolare e sostare sul territorio nazionale;
- non è in concorrenza con i club o altre associazioni di settore perché loro svolgono solo attività ricreativa.

**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
Associazione Nazionale

Per Aspera ad Astra

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it
www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Proseguono le vittorie ma sono costi per noi cittadini, oltretutto viene ingolfata la macchina della Giustizia

Per indurre il sistema a cambiare chiedi anche tu, per mail, al Governo e ai parlamentari di eliminare le norme che non prevedono pari diritti tra cittadino e Pubblica Amministrazione e sanzioni amministrative a livello personale per i sindaci che varano provvedimenti *anticamper*

La sentenza n.179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020 dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2020_10_27_sentenza_TAR_Trento.pdf) ha ribadito per l'ennesima volta il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Infatti, accogliendo TUTTE le motivazioni esposte dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è stato annullato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente al Comune di Ville di Fiemme; è stata annullata l'ordinanza del Comune di Ville di Fiemme e sono stati condannati al pagamento delle spese legali sia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sia il Comune di Ville di Fiemme.

Una vittoria significativamente importante per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tanto più perché, essendo la prima contro il Ministero, dovrebbe indurre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (poiché non si tratta di una sentenza nei suoi confronti) a riconsiderare le posizioni assunte dai nuovi dirigenti Dott. Ing. Giovanni Lanati, direttore della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, e Dott. Ing. Silverio Antoniazzi, direttore della Divisione II della medesima Direzione Generale; i quali, ponendosi in contrasto con l'attività svolta dai loro predecessori, si sono rifiutati di trattare le istanze trasmesse dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, interrompendo in tal modo una proficua decennale collaborazione.

Non solo, hanno inopinatamente respinto alcuni ricorsi presentati dalla stessa Associazione in violazione di legge, contraddicendo le stesse direttive del Ministero di appartenenza. Dirigenti che, come ci avevano annunciato verbalmente nell'incontro svoltosi nel gennaio 2020 presso la sede del Ministero, sono riusciti a far passare l'emendamento che elimina il ricorso gratuito al loro Ministero.

Infatti, il Governo (con tre righe inserite nel decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*"), ha eliminato dall'ordinamento il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale.

Questa disposizione fa sì che, d'ora in poi, il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica stradale (esempio: un divieto di sosta sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce la circolazione e sosta alle autocaravan eccetera) dovrà trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che solamente di contributo unificato richiede 650 euro; inoltre dev'essere presentato entro i termini prescritti, che decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune e **non da quando il cittadino vede la segnaletica stradale.**

Quindi, per nostra trentennale esperienza nella difesa dei diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan, ciò comporta che quando l'utente incontra una limitazione alla circolazione stradale, i termini per tali ricorsi sono quasi sempre scaduti.

ITALIA IN FRANTUMI

Ecco visivamente come è ridotta l'Italia: un vetro spezzato in mille pezzi pronti a cadere a terra. I piccoli pezzi sono ognuno degli oltre 7.904 Comuni, dove a comandare ci sono un sindaco, assessori, consiglieri comunali, presidenti e consigli di amministrazione di società partecipate eccetera. Un costo continuo di miliardi insostenibili per un Paese in profonda crisi economica, con più di 3 milioni di disoccupati e oltre 4 milioni in condizioni di povertà assoluta.

Per uscire dalla crisi economica bisogna sostenere e diffondere le seguenti richieste a Governo e parlamentari:

- i comuni devono applicare la legge italiana – Codice della Strada – continuamente violata riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan;
- i comuni devono far trovare cassonetti aperti affinché tutti, cittadini e turisti, possano depositare agevolmente i rifiuti che rimangono dopo gli acquisti;
- le province e regioni autonome (fintanto ci saranno) devono ricevere indietro dallo Stato le stesse tasse in percentuale come le ricevono le altre regioni (vedi Lombardia, Toscana eccetera). L'autonomia di un comune è giusto ci sia; infatti, esiste in Italia, potendo un sindaco gestire il proprio territorio come crede sia opportuno, ma cosa diversa e da eliminare è l'autonomia grazie alla quale un comune e/o una provincia e/o una regione – ovunque siano nell'Unione Europea – che comporti una diversa tassazione e/o ritorno di tassazione, perché è una disuguaglianza e falsa le regole del mercato;
- i comuni sotto i 35.000 abitanti devono essere utilmente accorpati, lasciando gli uffici per i cittadini e lasciando la loro eredità come storia, perché sono un costo insostenibile per l'Italia e perché la tecnologia consente di amministrare facilmente territori immensamente più grandi che nel passato con costi irrisori;
- le province e le regioni, giustamente previsti nel passato, oggi non servono perché l'Italia è “una regione” nell'Unione Europea, quindi devono essere abolite perché il loro costo inibisce lo sviluppo economico del paese che annovera oltre 4 milioni di cittadini in povertà assoluta e oltre 3 milioni di disoccupati (dati ISTAT 2/2021).

Pari diritti e doveri tra Pubblica Amministrazione e cittadini

Governo Conte 1 e 2, Governo Draghi e parlamentari che non rispondono ai cittadini. Ma dove sono finite le promesse dei candidati a rappresentarci al Parlamento e che abbiamo eletto? Silenzio completo. Eppure, per essere cittadini, abbiamo il diritto di avere leggi con diritti e obblighi uguali tra il cittadino e coloro che sono stati eletti e/o sono dipendenti pubblici; ma questo ancora non è accaduto.

Facciamo un esempio concreto: in caso di contravvenzione, il cittadino ha 30 e/o 60 giorni per inviare un ricorso, mentre un sindaco (vedi ad esempio le contravvenzioni da 2.000 euro elevate dal comune di Vieste a un'autocaravan in sosta) ha 5 ANNI di tempo per rispondere.

Una Spada di Damocle sulla testa dei cittadini, che nel frattempo, per assurdo, possono anche morire, mentre coloro che li vessano dormono sonni tranquilli e continuano a essere pagati mese dopo mese grazie alle tasse e alle imposte prelevate agli stessi cittadini.

Altro esempio: i Giudici di Pace, in base alle documentazioni presentate, sono in grado di emettere una sentenza alla prima udienza (*ne abbiamo conosciuti anche se sono una rarità*), ma rinviando. Così le cause durano anni, provocando enormi costi per il cittadino che vuol far valere un diritto contro una Pubblica Amministrazione e accumulando ricorsi sul loro tavolo (*che gli fanno dire di essere oberati di lavoro*). Poi decidono, ma non hanno limiti di tempo per emettere una sentenza che oltretutto, come abbiamo ripetutamente constatato, nel caso debba dare ragione al cittadino, compensa le spese tra le parti e/o applica un tariffario ridicolo, punendo così chi ha confidato nella giustizia.

Dal 1985 a oggi, organizzati nell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, incalziamo ogni governo e i relativi parlamentari, ma per far cambiare dette leggi non basta, serve la pressione dei cittadini, che, purtroppo, si agitano solo quando ci sbattono contro in prima persona.

Un piccolo passo per uscire da questo stallo lo puoi fare anche tu che stai leggendo, inviando e facendo inviare una mail al Presidente della Repubblica (apri <https://servizi.quirinale.it/webmail/>) affinché solleciti il Governo e i parlamentari a modificare tempestivamente le leggi, al fine di avere un ordinamento legislativo che preveda uguaglianza di termini, obblighi e doveri tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, ogni legge e/o parte di essa contraria a detto principio dev'essere abrogata.

Entra in azione, **sempre con il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.**



Le sentenze che hanno annullato le ordinanze *anticamper* e le revoche in autotutela

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi rappresentati dalle sentenze e dai provvedimenti che hanno annullato o revocato le ordinanze istitutive delle limitazioni alle autocaravan oltre alle sanzioni amministrative a carico degli utenti. Obiettivi raggiunti grazie alla professionalità e alle azioni intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti.

Di seguito alcuni risultati ottenuti **dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò** con la sintetica indicazione della limitazione, del procedimento e del provvedimento finale.

Alberobello (BA)

Atto: verbali di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti
Revoca: provvedimento di revoca del 9 dicembre 2020.

Butera (CL)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 dell'11 luglio 2017.
Revoca: **ordinanza di revoca del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 23 gennaio 2019.**

Recco (GE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del Comune di Recco per violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Autorità: Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Mariangela Giorgetti.
Estremi della causa: R.G. n. 8841/2018
Annullamento: **sentenza n. 76/2019 pubblicata il 5 febbraio 2019**

Porto Cesareo (LE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della Guardia di Finanza per violazione dell'art. 1154 codice della navigazione.
Autorità: Tribunale di Lecce – giudice Dr. Maria Esposito.
Estremi della causa: R.G. n. 9083/2016
Annullamento: **sentenza n. 578/2019 pubblicata il 15 febbraio 2019**

Manciano (GR)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del Comune di Manciano per violazione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati in via del Molino.
Autorità: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 714/2014
Annullamento: **sentenza n. 137/2019 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Dobbiaco (BZ)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 alle ore 8.
Autorità: Giudice di Pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Estremi della causa: R.G. n. 748/2018
Annullamento: **sentenza n. 49/2019 pubblicata il 2 marzo 2019**

Terlano (BZ)

Oggetto: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e divieti di transito per altezza in via Jakobi nonché della successiva ordinanza integrativa n. 20 del 26.5.2017.
Autorità: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano – giudice estensore Dr. Terenzio Del Gaudio; presidente Dr. Edith Engl
Estremi della causa: R.G. n. 111/2019
Annullamento: **sentenza n. 69/2019 pubblicata il 13 marzo 2019**

Branzi (BG)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.

Revoca: **nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019**, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.

Massa (MS)

Limitazione: divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in alcune strade del territorio, istituito con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.

Revoca: **determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019**, di revoca della precedente determinazione n. 383/2018.

San Benedetto del Tronto (AP)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinarai d'Italia e viale dei Tigli.

Autorità: Giudice di Pace di Ascoli Piceno – giudice Dr. Francesca Volpi.

Estremi della causa: R.G. n. 5658/2018

Annullamento: **sentenza n. 276/2019 pubblicata il 26 giugno 2019**

Cesenatico (FC)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.

Autorità: Giudice di Pace di Forlì – giudice Dr. Guglielmo Giuliano.

Estremi della causa: R.G. n. 4687/2019

Annullamento: **sentenza n. 477/2020 pubblicata il 14 settembre 2019**

Riccione (RN)

Limitazione: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in piazzale Neruda e piazzale Marinarai d'Italia istituito con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.

Revoca: **nota del Comune di Riccione del 26 settembre 2019**, di comunicazione di avvenuta rimozione dei divieti installati in piazzale Neruda dalla precedente ordinanza n. 272/96.

Germignaga (VA)

Limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.

Revoca: **ordinanza del Comune di Germignaga n. 36 del 15 ottobre 2019**, di revoca della precedente ordinanza n. 46/2018.

Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto

Oggetto: riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto per violazione della riserva di sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro a Castiglione della Pescaia (GR).

Autorità: Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.

Estremi della causa: R.G. n. 1069/2018

Annullamento: **sentenza n. 795/2019 pubblicata il 16 ottobre 2019**

Massa (MS)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola

Autorità: Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.

Estremi della causa: R.G. n. 819/2018

Annullamento: **dispositivo n. 238/2020 pubblicato il 15 luglio 2020**

Bagno a Ripoli (FI)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.

Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Sonia Salerno.

Estremi della causa: R.G. n. 1176/2020

Annullamento: **sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 25 luglio 2020**

Rabbi (TN)

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e divieto di transito per altezza nel parcheggio "Plaze dei Forni", istituito con ordinanza sindacale n. 28 del 10 agosto 2020

Revoca: ordinanza n. 29 del 3 settembre 2020 adottata dal sindaco del Comune di Rabbi a seguito di notifica del ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti al TAR competente

Provincia di Grosseto

Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan sulla S.P. 37 Macinaie dal km 9+400 al km 9+650 lato destro e sulla S.P.45 Contessa dal km 0+150 al km 0+400 istituito con ordinanza n.20406 del 5 agosto 2020.
Revoca: **ordinanza della Provincia di Grosseto n. 24040 del 16 settembre 2020**, di revoca della precedente ordinanza n. 20406/2020.

Gallipoli (LE)

Limitazione: divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.
Revoca: **nota del Comune di Gallipoli prot.n.44585 del 22 settembre 2020**, di comunicazione dell'ordine di rimozione del divieto di fermata alle autocaravan, non supportato da alcun provvedimento.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)

Oggetto: annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 9.1.2020 e dell'ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 24.07.2018 istitutiva della limitazione temporale per la sosta delle autocaravan presso il passo di Lavazé.

Autorità: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento – presidente ed estensore Dr. Carlo Polidori

Estremi della causa: R.G. n. 62/2020

Annullamento: **sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020**

Minturno (LT)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio di via Sieci.

Autorità: Tribunale di Cassino – giudice Dr. Federico Eramo

Estremi della causa: R.G. n. 4063/2018

Annullamento: **sentenza n. 779/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020**

Recco (GE)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.

Autorità: Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Rosa Leite Luzia.

Estremi della causa: R.G. n. 9680/2019

Annullamento: **dispositivo n. 1261/2020 pubblicato il 30 ottobre 2020**

Massa (MS)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola

Autorità: Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.

Estremi della causa: R.G. n. 949/2018

Annullamento: **dispositivo n. 409/2020 pubblicato il 9 dicembre 2020**

Levanto (SP)

Oggetto: annullamento dell'ordinanza del Comune di Levanto 3/2018 inerente il divieto di sosta permanente degli autocaravan su tutto il territorio comunale

Autorità: TAR per la Liguria (Sezione Seconda) – Giudice estensore, Presidente FF Paolo Peruggia, 00420/2018 REG.RIC.

Annullamento: **sentenza n. 00111/2021 REG. PROV.COLL. pubblicata il 13 febbraio 2021.**

Comune di Levanto (IM)

Oggetto del processo: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 istitutiva del divieto di sosta permanente alle autocaravan su tutto il territorio comunale.

Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Presidente Estensore Dr. Paolo Peruggia.

Estremi della causa: R.G. n. 420/2018

Annullamento: **sentenza n. 111/2021 pubblicata il 13 febbraio 2021**

Comune di Piombino (LI)

Verbale: verbale di violazione art. 18 del Regolamento ANPIL

Revoca: **annullamento in autotutela** comunicato con nota del Comune di Piombino prot. 7735/2021 del **26 febbraio 2021.**

Comune di Farra di Soligo (TV)

Oggetto: ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021 – Ordinanza di divieto di sosta ai fini abitativi a camper, caravan, roulotte e mezzi simili nel territorio comunale di Farra di Soligo

Istanza: istanza ANCC per la revoca in autotutela dell'ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021

Esito: **annullamento in autotutela** con ordinanza di archiviazione n. 61 del **29 giugno 2021**

Inoltre, i nostri consulenti [Avv. Marcello Viganò](#) e [Avv. Assunta Brunetti](#) hanno ottenuto le seguenti sentenze e revoche aventi per oggetto altre violazioni del Codice della Strada:

IMPORTANTE RAMMENTARE

Hanno accolto il ricorso presentato dall'[Avv. Marcello Viganò](#) per l'[Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti](#), annullando le ordinanze *anticamper*: **T.A.R. Toscana 576/2015; T.R.G. A. Bolzano 69/2019; T.R.G. A. Trento 179/2020; T.A.R. Liguria 111/2021.**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 6442/2017
Annullamento: **sentenza n. 3290/2018 pubblicata il 27 febbraio 2019**

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S., per eccesso di velocità
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 14931/2016
Annullamento: **sentenza n. 1783/2018 del 7 marzo 2019**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 6443/2017
Annullamento: **sentenza n. 2005/2018 pubblicata il 26 marzo 2019**

San Vero Milis (OR)

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza comunale istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa
Autorità: Tribunale di Oristano – giudice Dr. Consuelo Mighela.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2017
Annullamento: **sentenza n. 553/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019**

Firenze

Verbale: verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S., per eccesso di velocità.
Revoca: **nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019**, di archiviazione in autotutela del verbale.

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 4779/2018
Annullamento: **sentenza n. 1749/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 9722/2017
Annullamento: **dispositivo di sentenza del 20 gennaio 2020**

Porto San Giorgio (FM)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente.
Autorità: Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.
Estremi della causa: R.G. n. 3288/2019
Annullamento: **sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31 gennaio 2020**

Arezzo

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S., per secondo passaggio in ZTL
Autorità: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 458/2020
Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell'8 giugno 2020**, di annullamento in autotutela del verbale – **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Carla De Santis.
Estremi della causa: R.G. n. 277/2020
Annullamento: **sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020**

Arezzo

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S.. per secondo passaggio in ZTL
Autorità: Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 3664/2019
Annullamento: **provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020**, di annullamento in autotutela del verbale e successiva **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S.. per sosta riservata ai residenti
Autorità: Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Maria Barbara Benvenuti.
Estremi della causa: R.G. n. 8427/2019
Annullamento: **sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020**

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità
Autorità: Tribunale di Firenze – giudice Dr. Susanna Zanda.
Estremi della causa: R.G. n. 9884/2019
Annullamento: **sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020**

Comune di Caorle (VE)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Comune di Carole per violazione dell'ordinanza sindacale n. 224/2008 in piazzale Aldo Moro istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan.
Autorità: Giudice di Pace di Pordenone – giudice Dr. Anna Salice.
Estremi della causa: R.G. n. 418/2019
Annullamento: **sentenza n. 3/2021 pubblicata il 9 marzo 2021**

Comune di La Maddalena (OT)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell'art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2020
Annullamento: **sentenza n. 42/2021 pubblicata il 12 aprile 2021**

Comune di La Maddalena (OT)

Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell'art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 5/2020
Annullamento: **sentenza n. 43/2021 pubblicata il 12 aprile 2021**

Comune di Finale Ligure (SV)

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta in piazza Vuillermin ove vige divieto di transito per autocaravan.
Autorità: Giudice di Pace di Savona – giudice Dr. Stefano Boero.
Estremi della causa: R.G. n. 2251/2020
Annullamento: **dispositivo a verbale di udienza del 7 giugno 2021**

Comune di Piombino (LI)

Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione del regolamento ANPIL in località Baratti-Populonia ove vige divieto di transito per larghezza.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Piombino – giudice Dr.ssa Maria Elena Cristiani.
Estremi della causa: R.G. n. 23/2021
Annullamento: **sentenza n. 44 del 5 luglio 2021**

Comune di Buggerru (CA)

Oggetto del processo: opposizione a verbale di violazione dell'art. 185 co. 2 c.d.s. per apertura pedana e posizionamento sassi sotto le ruote in località San Nicolò.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Cagliari – giudice Dr.ssa Luigia Frau.
Estremi della causa: R.G. n. 1092/2020
Annullamento: **sentenza n. 855/2021 del 19 luglio 2021**

Comune di Dobbiaco (BZ)

Oggetto del processo: opposizione a verbale del Comune di Dobbiaco per violazione del divieto di sosta dalle ore 20 alle ore 8 in via della Stazione istituito con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012.
Autorità giudiziaria: Giudice di pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Estremi della causa: R.G. n. 623/2020
Annullamento: **dispositivo di sentenza del 6 ottobre 2021**

Procedimenti pendenti

Di seguito, l'elenco dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti suddivisi per autorità con indicazione dell'amministrazione convenuta e, per i processi, dell'ufficio giudiziario, del numero di ruolo generale e della data di deposito o notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

T.A.R. Abruzzo

ANCC / Comune di Martinsicuro: R.G. 415/2016 - deposito ricorso 24 settembre 2016

T.A.R. Calabria

ANCC / Comune di Montegiordano: R.G. 1431/2017 - deposito ricorso 22 novembre 2017

ANCC / Comune di Tropea: R.G. 1402/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Lombardia

ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019 - deposito ricorso 19 dicembre 2019

T.A.R. Piemonte

ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020 - deposito ricorso 16 maggio 2020

ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - deposito ricorso 12 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - deposito ricorso 17 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - deposito ricorso 27 gennaio 2021

ANCC / Comune di Arona: R.G. 421/2021 - deposito ricorso 18 maggio 2021

T.A.R. Puglia - Bari

ANCC / Comune di Rodi Garganico: R.G. 1024/2021 - deposito ricorso 6 ottobre 2021

ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Sardegna

ANCC / Comune di Bari Sardo: R.G. 908/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

ANCC / Comune di Golfo Aranci: R.G. 757/2021 - deposito ricorso 01 ottobre 2021

T.A.R. Sicilia - Catania

ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019 - deposito ricorso 2 agosto 2019

ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020 - deposito ricorso 24 settembre 2020

T.A.R. Toscana

ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G. 944/2017 - deposito ricorso 18 luglio 2017

ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017 - deposito ricorso 19 ottobre 2017

ANCC / Comune di Massa: R.G. 1327/2018 - deposito ricorso 19 settembre 2018

ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019 - deposito ricorso 1° agosto 2019

ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020

ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020

ANCC / Ministero Infrastrutture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020 - deposito ricorso 20 maggio 2020

TRGA Trentino-Alto Adige – Trento

ANCC / Comune di Trento (ord. 1341/2020): R.G. 6/2021 - deposito ricorso 21 gennaio 2021

ANCC / Comune di Trento (ord. 458/2021): R.G. 6/2021 - deposito motivi aggiunti 7 giugno 2021

ANCC / Comune di Rabbi (ord. n. 60/2021): R.G. 104/2021 – deposito ricorso 14 luglio 2021

T.A.R. Umbria

ANCC / Comune di Terni: R.G. 565/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

T.A.R. Valle d'Aosta

ANCC / Comune di Valgrisenche: R.G. 45/2021 - deposito ricorso 6 ottobre 2021

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 3.000,00.
-  Esborsi euro 700,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non preventivamente quantificabili stante la notevole diversità di importi in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.
-  In ipotesi di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 3.000,00.

PREFETTURE

Prefettura di Lecce

Comune di Gallipoli - deposito ricorso 22 gennaio 2021

Prefettura di Pesaro-Urbino

Comune di Gradara - deposito ricorso 3 novembre 2020

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 300,00.

GIUDICI DI PACE

Comune di Andalo

Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020 - ricorso del 4 giugno 2020

Comune di Arezzo

Giudice di Pace di Arezzo: R.G. 458/2020 - ricorso dell'11 febbraio 2020

Comune di Ascea

Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. 1356/2020 - ricorso del 18 dicembre 2020

Comune di Cabras

Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 1° ottobre 2020

Comune di Castiglione della Pescaia

Giudice di Pace di Grosseto: R.G. 1993/2021 - ricorso del 7 settembre 2021

Comune di Genova

Giudice di Genova: R.G. 1454/2019 - ricorso del 21 febbraio 2019

Tribunale di Oristano

Comune di Cabras – R.G. da assegnare – ricorso del 4 giugno 2021

Comune di Orosei

Giudice di Pace di Nuoro: R.G. 323/2021 - ricorso del 3 maggio 2021

Comune di Pollica

Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. 903/2021 - ricorso del 21 settembre 2021

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

 Onorari euro 500,00.

 Esborsi euro 60,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.

 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non preventivamente quantificabili stante la notevole diversità di importi in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.

 In ipotesi di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 500,00.

TRIBUNALI (primo grado)

Tribunale di Parma:

Ministero dell'Economia e delle Finanze: R.G. 4223/2020 - deposito ricorso 13 novembre 2020

TRIBUNALI (appello)

Tribunale di Agrigento

Comune di San Giovanni Gemini: R.G. 3337/2020 - deposito ricorso 11 dicembre 2020

Tribunale di Ancona (Comune di Ancona)

Comune di Ancona: R.G. 1058/2021 - deposito ricorso 4 marzo 2021

Tribunale di Arezzo

Prefettura di Arezzo (Polizia Stradale di Arezzo): R.G. 3392/19 - deposito ricorso 10 luglio 2019

Tribunale di Brescia

Comune di Salò: R.G. R.G. 5615/2021 - deposito ricorso 10 maggio 2021

Tribunale di Cagliari

Comune di Arbus: R.G. 9963/2017 - deposito ricorso 31 ottobre 2017

Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018 - deposito ricorso 24 dicembre 2018

Tribunale di Genova

Comune di Genova: R.G. 4513/2021 - deposito ricorso 7 maggio 2021

Tribunale di Imperia

Comune di Imperia: R.G. 430/2021 - deposito ricorso 1° marzo 2021

Tribunale di Milano

Caravan Schiavolin: R.G. 44859/2018 - notifica citazione 19 settembre 2018

Tribunale di Tempio Pausania

Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014 - deposito ricorso 17 luglio 2014

* Sono in preparazione gli appelli ai seguenti Tribunali:

Tribunale di Messina (Comune di Oliveri)

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 1.000,00.
-  Esborsi euro 120,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non preventivamente quantificabili stante la notevole diversità di importi in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.
-  In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 1.000,00

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comune di Firenze: R.G. 19874/2018, notifica controricorso 27 luglio 2018

Comune di Rodengo Saiano: R.G. 7417/2019, notifica ricorso 28 febbraio 2019

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):

-  Onorari euro 750,00.
-  Esborsi euro 130,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni, euro 300,00.
-  In ipotesi di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 750,00.

ULTERIORI ATTIVITÀ

Istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 6 DPR 495/92

- | | |
|--|---|
| 1) Alberobello, istanza del 26.11.2015 e del 16.1.2019 | 25) Loano, istanza 18.10.2017 |
| 2) Andriano, istanza del 5.4.2018 e del 21.6.2018 | 26) Luino, istanza del 14.3.2019 |
| 3) Aquileia, istanza del 12.3.2019 | 27) Marsala, istanza del 30.4.2018 |
| 4) Arco, n. quattro istanze del 4.4.2018 | 28) Milano, istanza del 27.3.2018 |
| 5) Ascea, istanza del 20.7.2018 | 29) Minturno, istanza del 2.10.2018 |
| 6) Asiago, istanza del 7.10.2019 | 30) Padova, istanza del 27.2.2018 |
| 7) Biella, istanza del 27.4.2018 | 31) Pella, istanza del 9.7.2019 |
| 8) Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019 | 32) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018 |
| 9) Bormio, istanza del 5.4.2018 | 33) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018 |
| 10) Butera, istanza del 18.1.2019 | 34) Porto Cesareo, istanza del 6.10.2021 |
| 11) Calasetta, istanza dell'11.6.2018 | 35) Porto Venere, istanza del 19.11.2018 |
| 12) Calenzano, istanza del 18.1.2019 | 36) Prato, istanza del 2.5.2018 |
| 13) Candiolo, istanza del 15.5.2019 | 37) Recco, istanza del 14.5.2018 |
| 14) Carrara, istanza del 17.4.2018 | 38) Riva del Garda, istanza del 24.11.2017
e del 4.12.2017 |
| 15) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019 | 39) San Quirico d'Orcia, istanza del 18.12.2018 |
| 16) Caserta, istanza del 24.8.2017 | 40) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019 |
| 17) Cecina istanza del 10.4.2019 | 41) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020 |
| 18) Cogne, istanza del 12.11.2018 | 42) Terracina, istanza del 23.6.2017 |
| 19) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018 | 43) Vetralla, istanza dell'11.9.2018 |
| 20) Finale Ligure, istanza 28.4.2018 | 44) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018 |
| 21) Gallipoli, istanza del 26.3.2018 | 45) Trieste, istanza dell'11.9.2018 |
| 22) Gargnago, istanza del 29.6.2018 | 46) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018 |
| 23) Gera Lario, istanza del 19.7.2018 | 47) Ventimiglia, istanza del 20.9.2019 |
| 24) Imperia, istanza 12.7.2016 | 48) Villasimius, istanza del 29.9.2017 |

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 500,00.

Ricorsi ex art. 37 C.d.S.

- 1) Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017
- 2) Livigno, ricorso del 16.8.2018
- 3) Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017
- 4) Torino – ricorso del 19.6.2018

Risorse economiche di cui l'A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):

 Onorari euro 1.000,00.

 Esborsi (notifica e imposta di bollo) euro 50,00.

ULTERIORI ATTIVITÀ

- Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza in merito).
- Scritti difensivi ex legge 689/81.
- Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica e relativa corrispondenza in merito.
- Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all'installazione di segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; istanze per l'iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.
- Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.
- Diffide ex art. 328 c.p.
- Esposti alla Corte dei conti.
- Esposti alla Procura della Repubblica.
- Interventi per i postvendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).
- Produzione di articoli.
- Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.

Le risorse economiche di cui deve disporre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per le suddette attività non sono indicate a causa della varietà e diversità degli interventi.



La città ideale di Piero della Francesca (1480-1490) Galleria Nazionale delle Marche Urbino (elaborazione)

